

RACCOLTA
DEGLI ORDINI
E
PROVVIDENZE
EMANATE
DALLE
AUTORITÀ COSTITUITE

DOPO IL SECONDO INGRESSO DELL' ARMATA
FRANCESE IN PIEMONTE ANNO 8 REPUB.

VOLUME DUODECIMO.



TORINO 1800.

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI.

RACCOMANDA
DEGLI ORDINI
PROVVISORIA
AUTORITÀ COSTITUITE
NOME LUOGHI



17 Brumaio (8 novembre)

Decreto per lo stabilimento di cinque
Ispettori delle Guardie Nazionali
del Piemonte.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Intenta a promuovere nella Guardia Nazionale lo spirito dell'ordine della militare disciplina, e a darle il maggior movimento possibile, onde sia in grado di riempire con unità di principio, e di metodo l'importante fine della sua istituzione;

Sentito il Reggente la Segreteria
di Guerra,

DECRETA :

1. Sono stabilirsi cinque Ispettori delle
Guardie Nazionali del Piemonte, a

4
caduno dei quali sarà assegnato un Dipartimento per eseguire quelle incumbenze, di cui saranno incaricati dal Reggente la Segreteria di Guerra intorno alla maniera di perfezionare l'organizzazione, ed attivare il servizio della Guardia Nazionale in ogni Comune, e Distretto, giusta il disposto dalle Istruzioni, e Regolamento ad essa relativi.

2. Le Provincie del Piemonte, per ciò, che concerne la Guardia Nazionale, saranno divise in cinque Dipartimenti, cioè; 1. Torino, Saluzzo, Susa, Pinerolo: 2. Alessandria, Acqui, Tortona, Voghera: 3. Ivrea, Aosta, Biella, Vercelli: 4. Asti, Alba, Casale: 5. Mondovì, Cuneo, Oneglia.

3. Sono nominati Ispettori della Guardia Nazionale li Cittadini Capi di Brigata infra espressi: del 1. Dipartimento Repata: del 2. Fornaris: del 3. Botton: del 4. Richeri, del 5. Clerici.

4. Li medesimi daranno la rivista d'ispezione alle Guardie Nazionali del rispettivo Dipartimento nella conformità, e tempo, che saranno prefissi

5
da particolari istruzioni del Reggente la Segreteria di Guerra.

5. Gl' Ispettori delle Guardie Nazionali non godranno d'alcuna paga. Essi saranno soltanto muniti d'ordine di tappa al tempo della Rivista d'Ispezione, in virtù del quale verranno loro somministrati, durante la medesima, l'alloggio, e foraggi assegnati ai Capi di Brigata nelle truppe di linea.

6. Il Reggente la Segreteria di Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Torino dal palazzo della Commissione
Esecutiva li 17 brumaio anno 9 della
Rep. Fr. (8 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

18 *Bramaio* (9 novembre)

Decreto riguardante il pagamento
degli arretrati.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Premurosa di preparare i mezzi necessari per far fronte all'urgentissimo servizio delle sussistenze, in modo, che non sia esposto al pericolo di mancare ogni giorno, e ricadere a danno delle popolazioni.

Considerando, che questo servizio non può in miglior modo assicurarsi, che affidandolo alle Municipalità, Capi di Provincia sotto l'ispezione de' Commissarj di Governo, e degl'Intendenti, e somministrando alle Municipalità medesime i fondi per quest'oggetto necessari;

DECRETA:

1. Le Municipalità de' Capi-luoghi di ciascuna Provincia sono incaricate, sul' avviso, che ne riceveranno dal Commissario Generale di Guerra, d'assumere sul momento l'incarico delle sussistenze ai prezzi portati dal contratto stipulato coll'impresario Garda gli sette vendemmiale scorso in tutte le Comuni della Provincia.

2. Nell'atto, in cui entreranno nella provvista de' generi di sussistenza l'Intendente farà loro versare a titolo di anticipata, e senza tratto di conseguenza tutti i fondi, che si ritroveranno nelle rispettive Tesorerie Provinciali, eccettuati solo quelli provenienti dall'imposizione del Generale Massena, e dall'imprestito ordinato dalla Legge 6 vendemmiale presso gli Insinuatori della Provincia, e nelle casse del Lotto, e delle Gabelle.

3. Fra il termine di giorni tre successivi l'Intendente rimetterà alla Municipalità una nota esatta, e distinta di tutti i debitori d'arretrati delle imposizioni stabilite, o confermate colla Legge 15 scorso termidoro in tutta la Provincia, e fra gli altri giorni cinque successivi quella di tutti i debitori

della sovvenzione di guerra ordinata col Decreto 21 scorso fruttidoro.

4. Si procederà successivamente dall' Ufficio d'Intendenza alla compulsione de' debitori descritti nell' anzidetta nota al pagamento indilato delle somme da ciascuno d'essi dovute in moneta sonante nelle casse della Municipalità, Capo-luogo, mediante quitanza del Cassiere d'essa, ovvero in generi al prezzo, che avranno avuto nel mercato preceduto alla rimessione nella comune Capo-luogo, mediante ricevuta della persona, che verrà per quest'oggetto deputata dalla Municipalità.

5. Le quitanze, e ricevute suddette faranno accettate nelle Tesorerie Provinciali come moneta sonante in pagamento delle suddivisate imposizioni.

6. Semprechè l'Intendente lo giudicherà opportuno la Municipalità Capo luogo farà seguire le provviste per mezzo di particolari imprese.

7. La disposizione del paragrafo precedente avrà luogo principalmente nei casi, ne' quali oltre la comune Capo-luogo vi sieno nella Provincia altre comuni soggette a considerabili passaggi, o stazioni di truppe.

8. Ove sulla relazione, che ne farà alla Commissione Esecutiva il Commissario nelle rispettive Provincie risulti non essere bastante il fondo prodotto dalle anzidette imposizioni, la Commissione Esecutiva prenderà le opportune misure per la cessione dei beni Nazionali alle Municipalità somministrati, i quali verranno in conseguenza esposti in vendita dalle medesime, ed a loro vantaggio.

9. Il Reggente le Finanze, il Commissario Generale di Guerra, i Commissarij del Governo, e gl'Intendenti nelle Provincie sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 18 brumaio anno 9 Rep. (9 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

Articolo Addizionale.

Le Municipalità non potranno fare somministrazioni, che contro dei *Bons* muniti delle formalità prescritte dai Regolamenti Militari.

CARLO BOTTA P.

CRIDIS Confegr. Gen.

19 *Brumaio* (10 novembre)

Decreto riguardante l'estrazione
delle granaglie, risi ec.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che è di somma importanza nell'attuale scarsezza de' grani il curare l'esecuzione esatta delle Leggi, che provvedono all'annona, e che le Popolazioni avendo un vivo interesse nell'osservanza di dette Leggi dee con ragione il Governo confidare, che le Municipalità chiamate a parte di un così importante oggetto si presteranno con tutto il vigore;

DECRETA:

1. Sono richiamate alla più rigorosa osservanza le Leggi attualmente in vi-

gore in ordine alla proibizione della estrazione dagli Stati de' risi, e risoni, e delle granaglie sì di primo, che di secondo raccolto tanto in natura, che in farina, comprensivamente anche alla crusca, semola, paste, e pane, ed alle castagne sì verdi, che secche, come altresì de' bestiami di qualunque sorta.

2. I Commissarj del Governo sono particolarmente incaricati di vegliare alla più esatta esecuzione delle predette Leggi, e segnatamente di quella delli 5 gennajo 1800 v. s.

3. Le Municipalità dovranno prestare tutta l'assistenza, con somministrare, occorrendo, la forza armata sulle richieste, che dalle Autorità Costituite lor venissero fatte per impedire le anzidette estrazioni.

4. Le provvidenze contenute nel Manifesto Camerale delli 13 agosto 1760 rinnovate coll'altro Manifesto delli 23 ottobre 1799 v. s. riguardante le consegne de' risi, e risoni, e le cautele pel trasporto de' medesimi sia ne' limitrosi, che nel concentrico sono intieramente nel suo pieno vigore colle maggiori avvertenze portate dal presente Decreto.

5. Nelle Provincie di Biella, Basso-Monferrato, e Vercelli ciascheduna Municipalità de' Comuni, in cui sonovi risare, dovrà fra il termine di giorni quindici dopo la pubblicazione del presente trasmettere al rispettivo Commissario del Governo uno Stato distinto del quantitativo delle giornate di terreno state nel corrente anno seminate a riso colla distinzione di ciascheduno dei proprietarj possessori, e rimetterà un doppio di questo Stato al Regolatore delle Gabelle.

6. Per tale oggetto le Municipalità anzidette dovranno al più tardi nel giorno successivo alla pubblicazione suddetta dare le opportune disposizioni, affinchè tutti i particolari Possessori di beni coltivati a risara, e per essi gli affittavoli, o livellarj, qualora siano conceduti in affitto, o livello, presentino loro fra una decade l'esatta consegna del quantitativo dei terreni seminati a riso, che ciascheduno di essi possiede, quale consegna dovrà poi farsi annualmente, con esprimervi il totale prodotto de' risi ricavato.

7. Le Municipalità veglieranno sulla esattezza di dette consegne, parteciperanno ai Ricevidori, e questi ai Re-

golatori delle Gabelle le infedeltà, che scopriffero tanto su dette consegne, che in ordine alle altre cautele prescritte dal summenzionato Manifesto 23 ottobre 1799, e conseguentemente dovranno esse Municipalità, come altresì i rispettivi Giudicanti sulle istanze, che loro venissero fatte dai Commissari del Governo, e dai Regolatori, o Ricevidori procedere a quegli atti, di cui fossero richiesti.

8. Le bolle di ritorno spedite dai Ricevidori per l'introduzione de' risi, granaglie, bestiami, ed altri summenzionati generi nei paesi limitrofi all'estero dovranno essere visate dal Presidente, o dal Segretario della Municipalità del Comune, in cui sono detti generi, e bestiami introdotti per la loro consumazione; essa ne terrà registro per trasmetterne mensualmente la nota al Commissario.

9. Il presente Decreto farà pubblicato colle stampe, ed alle copie stampate nella Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva, li 19 brumaio anno 9 Rep. (10 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

19 *Brumaio* (10 novembre)

Proclama

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL CONSIGLIO

DI PUBBLICA ISTRUZIONE

ALLA NAZIONE PIEMONTESE.

Dileguate alfine le dense tenebre, che dalle inospite rive del Tanai sbocando vennero a diffondersi rapidamente sull'Italico suolo, e minacciarono d'involgere nella più buja notte dell'ignoranza le nostre contrade, ecco che rifulge di nuovo nel suo pieno meriggio quella massa di luce, che, squarciatone l'orrido velo, in un baleno le dissipò, e le risospinse alla nativa loro sorgente.

Cittadini Piemontesi, sì l'irresistibile Genio della prima Nazione dell'uni-

verso trionfando della lega dei tiranni fulminò le attruppate bande degli schiavi, e ristabilì fra di noi il diritto delle Nazioni, e dell'uomo richiamato al sentimento de' suoi divini principj.

Mercè le provvide cure di quel massimo Eroe Magistrato, che tutte comprende in se solo le virtù sparse nel cumulo degli Eroi de' secoli trafandati, l'Italia, e con essa il Piemonte, infrante di nuovo le servili catene, respirano le sacre aure di Libertà, e di Eguaglianza Repubblicana.

Per opera di Lui, e delle Autorità di sua mano ordinate, e prescelte al Governo del Piemonte ricompajono fra di noi le fugate Lettere, e le esuli Scienze; e questo asilo, in cui ebbero culla, e dove gemettero a lungo o diffornate, od avvinte in barbari ceppi, viene ora riaperto loro, e con festiva pompa consecrato di nuovo.

Cittadini, accorrete tutti a far plauso, e ad accrescere la solennità del giorno vigesimo quarto di brumale (15 novembre v. s.) fissato pel riapimento di questo Liceo; e voi Giovani generosi, in cui posa la più bella speranza della Patria, accorrete a mi-

furare con avido sguardo il campo di gloria, che sgombro d'intoppi vi viene aperto, campo che la tirannide, e la diffidenza sua seguace tenea chiuso all'ardore, che vi divora, di segnalarvi; e venite a segnare di vostra mano il fausto avvenimento tra i più bei fatti della rigenerata Nazione.

Torino dall' Università Nazionale li
19 brumale anno 9 Repub. (10 novembre 1800 v. s.)

GIRAUD Pr.

SPANZOTTI Segr. Gen.

Notificanza della convenzione seguita
per gli effetti di Caserme, ed
Ospedali Militari.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE

**DELL' UFFIZIO GENERALE
DELLE FINANZE NAZIONALI.**

Per l'esecuzione del contratto stipulato avanti il Commissariato Generale di Guerra coll'approvazione del Governo, ed i cittadini Carlo Felice Scala, e Gio. Oddone Impresarij degli effetti di Caserme, e d'Ospedali militari in data delli 20 termid. si è convenuto la cessione a favore di detti Scala, ed Oddone degli infradescritti beni, ed effetti al prezzo in massa, previo giudizio del Perito Architetto Giuseppe Cardone, ed avuto ad ogni cosa il conveniente riguardo, di lire duecentomila da incontrarsi nell'importare di dette provviste.

Vol. XII.

B

Si tende perciò noto al Pubblico a termini del § 3 della Legge delli 12 fruttidoro una tale convenzione, e che la stipulazione del contratto seguirà giorni 5 dopo la presente Notificanza.

Collegno Certosini. Cassina detta Cambojra di giornate 153 59 posta su esso territorio, e su quello di s. Antonino; Cassina detta Cianverso sita in esso territorio di Collegno di gior. 29 10.

Torino Carmelitani. Cassina sulle fini di Carignano al Tetto di Favole, con beni di giorn. 102 20.

Cremolino Carmelitani. Vigna, campo e ripa, fini di Trisobbio reg. al Campasso di st. 47 1 10; campo e vigna in cima dello Stanavasso st. 33 4 7; prato, e terra ivi st. 12 8 1; vigna, campo, gerbido, e fabbrica alla Mazzatta st. 105; vigna, campo, e prato con cassina distrutta di st. 5 2.

Nizza Monferrato Monache della SS. Annunziata. Cassina in esse fini reg. di Piazzaro co' beni aggregati di st. 556; campo, e prato ivi di st. 160.

Valenza Monache di s. Caterina. Cassina sulle fini di Borgo s. Salvatore co' beni aggregati di moggia 81 0 11.

Castellazzo Agostiniani. Fabbrica civ. e rust. in esse fini denominata la Val-

larada in via Simia, co' beni aggregati in dette fini, e su quelle di Casal Cermelli di giorn. 45 46.

Voghera Monache di s. Chiara. Aratorio avitato a Fracchiarossa di pert. 3 21; altro a Moja di pert. 3 15; altro a Mombnone di pert. 6 20; altro a Villa di pert. 6 10; altro a Buffalora di pert. 9 2; altro a Chiappone di pert. 3 4; altro a Redavasso di p. 5 3; aratorio ivi di pert. 7 11; aratorio vitato a Bonotto di pert. 9 10; altro a Sala di pert. 10 11; altro al Giardino di pert. 16 10; altro a Biccò di pert. 6 20; aratorio a Cove di pert. 2 9; altro al Campetto di pert. 2 6; altro a Lovero di pert. 3 18; aratorio ivi di pert. 5 11; altro a Pomà di pert. 2 5; aratorio avitato a Co delle vigne pert. 2 5.

Tortona Francescani Minori Conv. Aratorio in esse fini per la Strada di Castelnuovo di pert. 39 14; prato adacquatorio ivi di pert. 25 21; aratorio vitato a s. Lucia di pert. 53 41; aratorio vitato in Paghisano.

Torino li 19 brumaio anno 9 Repub. (10 gbre 1800 v. s.)

GROSSO.

20 *Brumale* (11 novembre)

Decreto pel Monte di s. Bernardo

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Veduta la Lettera del Ministro per gli affari interni della Repubblica Francese diretta al Generale Jourdan Ministro straordinario della medesima in Piemonte degli 8 corrente mese;

DECRETA:

1. Il cittadino Panizza Architetto Naz. aggiunto è incaricato di trasferirsi prontamente sul Monte s. Bernardo per ivi designare un piano di quella Chiesa dell'Ospizio, adattandole ad una scala sufficientemente estesa, onde

si possano esattamente calcolare le dimensioni.

2. Sarà della premessa lettera data comunicazione all'anzidetto cittadino Panizza, affinchè egli si uniformi intieramente alle intenzioni del Governo Francese.

Torino, dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 20 brumaio anno 9 Repub. (11 novembre 1800 v.s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

21 *Brumaio* (12 novembre)Legge, riguardante le Cedole,
ed i Monti.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L A

COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

DECRETA:

La seguente Legge farà stampata, e pubblicata, e che alle copie stampate nella Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede che all'originale.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 22 brumaio anno 9 della Rep. Fr. (13 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOSSI P.

MAROCHETTI Segr. gen.

L E G G E

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

*Sulla proposizione della Commissione
Esecutiva.*

Considerando, che mentre straordinarie circostanze ritardano ai possessori de' Monti fissi, e delle Cedole del Banco di S. Secondo il pagamento de' proventi, debbonsi adottare quelle misure, che sono conciliabili coi loro interessi, e coi pubblici bisogni;

DECRETA:

1. Per l'acquisto dei beni dichiarati Nazionali, e posti in vendita colla Legge delli 6 vendemmiaio sono ammesse le Cedole dei Monti di S. Giovanni Battista, quelle del Banco di S. Secondo, ed i mandati per proventi decorfi, tanto de' medesimi, che dei Monti vacabili, per la concorrente di cinque milioni di lire.

2. I menzionati beni si pagheranno per un quinto in moneta metallica, e per il rimanente con dette Cedole, o Mandati.

3. Il Capitale dei Monti fruttanti meno del tre e mezzo per cento non verrà computato, che per la capital somma risultante dai proventi del medesimo calcolati al tre e mezzo per cento.

4. I partiti per l'acquisto di detti beni dovranno essere presentati alle Commissioni stabilite colla Legge degli 8 termidoro entro il termine di giorni dieci dalla pubblicazione della presente Legge.

5. Per l'estimo, e vendita de' beni suddetti si osserverà il disposto dalla Legge 6 vendemmiaio.

6. Non ostante li difetti di solennità, che potessero essere seguiti negli atti d'incanto e deliberamento, la Camera Nazionale de' Conti è autorizzata ad approvare li medesimi sempre quando, avuti ad ogni cosa i riguardi opportuni, e singolarmente all'interesse della Nazione, lo crederà conveniente.

7. Seguita l'approvazione del deliberamento, dovrà devenirsi fra il più breve termine possibile alla stipulazione dell'istrumento, nel quale saranno in-

serte la quitanza del Tesoriere per la moneta, e la dichiarazione dell'ammontare delle Cedole, e Mandati da esso ritirati, colle avvertenze del disposto dal §. 3.

8. Le sovramenzionate Cedole, e Mandati, che si rimettono in pagamento saranno dal Tesoriere in presenza del portatore tagliati in due parti, e quindi trasmessi all'Ufficio Generale delle Finanze.

9. La Legge delli 6 vendemmiaio farà osservata in tutte le parti, in cui non è contraria al disposto della presente Legge.

10. La presente Legge farà pubblicata colle stampe.

Torino, dal Palazzo della Consulta li 21 brumaio anno 9 (12 9bre 1800 v. s.)

JOURDAN P.

G. G. FRANCIA

Membro, e Segr. Gen.

21 Brumaio (12 novembre)

Legge riguardante la coniazione
della pezza da soldi 2.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L A

COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

DECRETA:

La seguente Legge sarà stampata, e pubblicata, ed alle copie stampate nella Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede, che all'originale.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 21 brumaio anno 9 della Repubblica Francese (12 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCHETTI Segr. Gen.

LA CONSULTA DEL PIEMONTE

Sulla proposizione della Comm. Esec.

Considerando, che l'emissione di una discreta quantità di moneta erosa può render più facile l'interna circolazione.

DECRETA:

I. La Commissione Esecutiva è autorizzata a far coniare moneta erosa per la concorrente di cinquecento mila lire in tante pezze da soldi due.

II. Il conio sarà conforme al modello infra designato.

III. La presente Legge sarà pubblicata colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta li 21 brumaio anno 9 Rep. (12 novembre 1800 v. s.)

JOURDAN P.

G. G. FRANCIA Memb. e Segr. Gen.



21 *Brumaio* (12 novembre)

Notificanza riguardante il deliberamento
per l'appalto del Sale, e Tabacco.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L' AZIENDA GENERALE
DELLE GABELLE NAZIONALI

FA noto al Pubblico, che la mattina dei 24 corrente brumajo (15 novembre 1800 v. s.) si deverrà nell'Uffizio della stessa generale Azienda al deliberamento per l'appalto sia unitamente, che separatamente delle Gabelle del Sale, e del Tabacco per tutto il Piemonte, e che fino a tale giorno si riceveranno gli ulteriori partiti, che verranno presentati.

Torino li 21 brumaio anno 9 Rep.
(12 novembre 1800 v. s.)

Per detta gen. Azienda

VOLMI primo Segr.

22 *Brumaio* (13 novembre)

Decreto riguardante i *Pagherò*.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE
ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che sebbene la poca quantità, e'l particolar favore accordato ai *Pagherò* emessi dalle Finanze Nazionali avessero dovuto farli circolare nel Pubblico senza perdita veruna; pure il colpevole agiotaggio gli ha in breve spazio di tempo ridotti a meno che la metà del loro valore;

Considerando ancora, che fin dalla prima loro emissione le Finanze Nazionali affoggettandosi nell'impiego, che ne fecero, ad una perdita non minore del venticinque per cento, già ebbero in sostanza riguardo alle vicende d'un cambio discreto;

DECRETA:

1. Tre giorni dopo la pubblicazione del presente Decreto i *Pagherò* non saranno più ricevuti nelle casse Nazionali per quegli usi, a cui furono destinati, che al corso del cambio corrente.
2. Il presente Decreto sarà pubblicato colle stampe, ed alle copie della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino dal palazzo della Commissione
Esecutiva li 22 brumaio anno 9 Rep.
(13 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOSSI Pr.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

22 Brumaio (13 novembre)

Decreto riguardante il cittadino
Garda.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che dal momento stesso, in cui il Cit. Francesco Antonio Garda passò la sottomissione delli sette vendemmiaio per la provvista e distribuzione delle sussistenze alle truppe stanziate, e di passaggio nel Piemonte, si sono resi continui i riclami delle Municipalità per il mancamento del servizio ora in una Provincia, ora nell'altra, per cui furono costrette a supplire con loro gravissimo danno le Amministrazioni Municipali; che il servizio in seguito mancò presso che intieramente nelle Provincie di Alessandria, Voghera, Tortona, e Vercelli, di modo che fu

costretto il Governo di usare di mezzi oltre modo gravosi per provvedere alle impensate urgenze procedute da colpa e fatto del Cittadino Garda; che una tale mancanza di servizio è seguita, non ostante che dall'un canto il Governo abbia somministrati al detto Garda mezzi assai più estesi di quanto portasse la suddetta sottomissione, e dall'altro canto tanto per il seguito smembramento di Provincie, quanto per li contratti particolari fattisi dal Governo per gli Spedali, siasi diminuiti assai gli impegni dal C. Garda nella suddetta sottomissione assuntisi; Che tanto meno possono essere in alcun modo attendibili i pretesi maggiori crediti del Garda nella circostanza, che non ostante li varii eccitamenti avuti dal Governo non si è curato di legittimamente giustificarsi a' termini di quanto si è patuito al capo 5. di detta sottomissione; Che il rifiuto fatto da esso Garda di continuare il servizio non solo è prova della sua inescusabile colpa, nell'aver mancato agl'impegni assai più forti che aveva assunto, e nell'aver esposte diverse Provincie, ed in specie quella d'Alessandria al pericolo della licenza militare, ma da luogo eziandio a sup-

porre un malizioso suo fine che ritardando cioè la giustificazione di sua contabilità potesse renderla così col tratto del tempo oscura ed a lui proficua dopo che gli riuscì di mettersi al possesso d'egregi fondi Nazionali;

DECRETA

1. Il Commissario Generale di guerra è incaricato di far continuare il servizio per conto del Cittadino Francesco Antonio Garda in quel modo che gli verrà a parte dalla Commissione Esecutiva prescritto.

2. Il Cittadino Garda verrà messo in arresto finchè abbia giustificato la sua contabilità.

3. Il Commissario generale di guerra, ed il Commissario di Pulizia generale sono incaricati in quella parte che rispettivamente li riguarda dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 22 brumaio anno 9 della Rep. Fr. (13 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOSSI P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

Vol. XII.

C

22 *Brumaio* (13 novembre)

Ingiunzione ai Possessori de' beni
per il pagamento dell' imposto.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

**IL COMMISSARIO
DELLA COMMISSIONE ESECUT.**

Nel Comune, e Provincia di Torino.

Veduta la lettera del Reggente le Finanze Nazionali in data delli 20 corrente mese, colla quale a seconda della precisa intenzione del Governo si è prescritto di dar le più pronte, e vigorose disposizioni in essa lettera espresse per far entrar nella Cassa dell' Azienda delle fabbriche, e fortificazioni il totale imposto destinato alla demolizione delle fortificazioni di questo Comune, cosicchè non essendo più adottabile nelle presenti circostanze il tempo stato accordato colla Circolare dell' Ufficio d' Intendenza delli 7 corrente per

esigere i lavori attorno ad esse demolizioni la più grande attività,

DECRETA:

Primo. S' ingiungono tutti, e singoli li Possessori al pagamento della metà della loro tangente risultante dal riparto prescritto colla suddetta Circolare dell' Ufficio d' Intendenza fra giorni cinque precisi, e peremptorj, a pena dell' alloggio militare e dell' esecuzione reale colle spese.

Secondo. Trascorso il suddetto termine le Municipalità dovranno tosto per mezzo del Giudicante far spedire l' alloggio militare, valendosi anche d' individui della Guardia Nazionale, a morosi cominciando da più facoltosi, con aumentarne giornalmente il numero pendenti giorni tre successivi.

Terzo. Qualora la compulsione militare siasi resa frustranea dovranno immediatamente li Giudicenti, o loro luogotenenti, sull' istanza degli Amministratori, od Esattori procedere, o far procedere agli atti esecutivi a' renitenti, a termini delle Circolari, ed istruzioni dello stesso Ufficio d' Intendenza per la riscossione delle tagli, ed imposti.

Quarto. Gli Esattori a misura, che riscuoteranno somme di tale imposto, le verseranno con tutta sollecitudine in Tesoreria.

Quinto. Nel caso di ritardo, od inefecuzione per parte degli Amministratori Municipali, e loro Esattori alle sovra date disposizioni, faranno senz'altro in proprio compelliti militarmente, ogni opposizione cessante.

Sesto. Le stesse Municipalità, e Giudicanti renderanno conto a questo Commissariato del loro operato fra giorni dieci dopo ricevuto il presente, che si manda pubblicare in tutti li Comuni di questa Provincia ad esclusione d'ignoranza: dichiarando, che in quanto agli absenti basterà la compulsion militare in persona de' loro Agenti, Massari, Affittuali, o Procuratori: fermo rimanendo pel pagamento della restante metà il disposto dalla furriferita circolare.

Torino li 22 brumaio anno 9
Repub. (13 novembre 1800 v. s.)

BERTINI Commissario.

G. G. Rossi Segr.

6 Brumaio (28 ottobre)

Decreto per la formazione d'una Compagnia di Carabinieri.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando primo, che sebbene sia compita l'organizzazione delle Truppe Piemontesi, rimangono tuttora da provvedere d'impiego militare varj Ufficiali applicati ai depositi, i quali sono dotati di civismo, e talenti militari, ma di ristrette fortune: 2. che il Governo finchè possa provvedere definitivamente alla sorte di tali Ufficiali, deve occuparsi di assicurare loro una sussistenza compatibile colla ristrettezza delle Finanze:

DECRETA:

1. Sono aboliti tutti i depositi, a cui erano applicati Ufficiali.

2. Degli Ufficiali applicati ai depositi dei corpi di Truppe già organizzati, e di quelli applicati al deposito se ne formerà una Compagnia di Carabinieri a piedi.

3. Questa Compagnia farà comandata da un Capitano, un Luogotenente, ed un Sottotenente, i quali verranno nominati come gli altri Ufficiali dei Corpi di linea, e saranno presi fra gli altri Ufficiali, che già si trovano al deposito, o al seguito di qualche corpo nei gradi superiori.

4. Gl'individui aggregati a detta Compagnia si eleggeranno a scrutinio segreto, i sotto Ufficiali, i Sergenti, verranno presi fra i Capitani, od Ufficiali superiori, e i Caporali fra i Luogotenenti, e Sottotenenti.

5. Li tre Ufficiali godranno la stessa paga e vantaggi assegnati al loro grado nell'infanteria di linea.

6. Gl'individui componenti la Compagnia godranno una razione di viveri, e della paga di soldi 15 di Piemonte al giorno.

7. Gli sotto Ufficiali eletti come all'articolo 4 avranno, oltre le sussistenze la seguente paga al giorno: Sergente maggiore lire 2, Sergente ordinario ll.

1 10, Foriere ll. 1 10, Caporale ll. 1 2 6.

8. Nelle promozioni, o rimpiazzamenti d' Ufficiali nei corpi già organizzati si avranno particolari riguardi a quegli individui dei Carabinieri, che per i loro militari talenti, e pel loro civismo si faranno più particolarmente distinti.

9. La Compagnia non oltrepasserà il numero di 180 individui.

10. Il Sottotenente della medesima farà incaricato di fare le funzioni di Quartier-mastro.

11. L'uniforme dei Carabinieri farà lo stesso dell' Infanteria leggera; colla distinzione però che l'abito farà lungo, e potranno portare due spallette di gallone d'oro senza fiocchi.

12. I Carabinieri faranno il servizio, che dal Generale Comandante farà per essi determinato.

13. Il Reggente la Segret. di guerra è incaricato ec.

Torino dal Palazzo della Commiff. Esecutiva li 6 brumajo anno 9 (28 8bre 1800 v. s.)

GIULIO P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

22 Brumaio (13 novembre)

Decreto riguardante l' Ospedale
de' Ss. Maurizio e Lazzaro.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che la Legge dei tre
scorso fruttidoro prescrive in favore
dello Spedale de' Santi Maurizio, e
Lazzaro l'assegnazione de' poderi d' un
reddito corrispondente alle annualità
dovutesi.

Che, mentre si stanno liquidando i
crediti di detto Spedale, e si danno le
disposizioni per verificare il preciso red-
dito de' beni come infra assegnati allo
Spedale medesimo; egli è urgente d'ac-
correre al soccorso d' esso, sentito il
Reggente le Finanze Nazionali;

DECRETA:

1. Sono assegnati all'anzidetto Spe-
dale i beni già spettanti alla Commen-
da di Gonzole, e la casa già propria
della Religione posta in questo Comu-
ne in vicinanza della Chiesa di s. An-
tonio, tra gli uni, e gli altri del red-
dito verosimile di lire ventitremila.

2. Non s' intenderanno con quest'af-
segnazione pregiudicate le maggiori ra-
gioni che possano spettare allo Spedale
in dipendenza della legge 6 fruttidoro.

3. Il Reggente le Finanze Nazionali
è incaricato dell'esecuzione del presente
Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione
Esecutiva li 22 brumaio anno 9 Rep.
(13 novembre 1800 v. s.)

Signato CARLO BOSSI Pr.

CRIDIS Confegr. Gen.

23 *Brumale* (14 novembre)

Decreto riguardante il Cittad. Spalla.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, quanto giovi a promuovere la coltura delle belle arti, lo incoraggiare coloro, che ad esse consacrano le loro fatiche;

Considerando, che tra i Piemontesi, i quali coltivano le belle arti si è particolarmente distinto il Cittadino Giacomo Spalla Scultore.

DECRETA:

1. Il Cittadino Giacomo Spalla è nominato Conservatore dello studio Nazionale di Scultura pendente l'assenza del Cittad. Comolli Scultore Nazion.

2. L'Architetto civile è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palaz. della Com. Esec. li 23 brum. an. 9 (14 gbre 1800 v. s.)

CARLO BOSS. Pr.

MAROCHETTI Segr. gen.

23 *Brumaio* (14 novembre)

REPUBBLICA FRANCESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

AGGIUNTA

AL REGOLAMENTO DI PULIZIA

Decretato dal Luogotenente Generale
SOULT Comandante in Piemonte,
li 12 vendem. ultimo scorso.

IL LUOGOTENENTE GENERALE

SOULT

*Ordina l'esecuzione delle seguenti
disposizioni.*

ARTICOLO PRIMO.

Tutti i forestieri, o Cittadini non domiciliati nella Città di Torino dovranno essere provveduti di una carta di sicurezza; saranno obbligati dal giorno d'oggi di farle fare il *vista* dal Co-

mandante della Piazza tostochè le avranno ottenute dal Reggente di Pulizia generale.

2. Il Reggente di Pulizia generale continuerà a distribuire carte di sicurezzza a quei Cittadini delle diverse Comuni del Piemonte, i quali o per affari particolari, o per altri motivi fossero chiamati entro la Città di Torino e giudicassero di fermarvisi pel momento.

3. Il Comandante della Piazza non distribuirà carte di sicurezzza a Forestieri, eccetto a quelli descritti nell'articolo secondo del presente Ordine: queste carte saranno sottomesse al *Vista* del Generale Comandante del primo Circondario del Piemonte.

4. Il Comandante della Piazza terrà un registro per descrivervi i contrassegni di tutti que' Forestieri, ai quali avrà distribuito delle carte di sicurezzza, come pure di tutti coloro, ai quali avrà soltanto visate le suddette carte. Ogni cinque giorni spedirà copia di questo registro al Generale Comandante in Piemonte.

5. I Forestieri, che risiedono nella Città di Torino, o che viaggiano pel Piemonte sono sotto la vigilanza im-

mediata de' Comandanti Militari, che sono incaricati di far arrestare tutti coloro, che avessero disobbedito al presente Ordine, alle disposizioni espresse nel Decreto emanato dal Reggente di Pulizia Generale li 29 termidoro anno 8, ed al Regolamento di Pulizia, approvato dal Luogotenente Generale Sault li 12 dello scorso vendemmiaiore.

6. I contravventori, che saranno arrestati dovranno esser condotti nelle prigioni della Piazza, e considerati come sospetti, fin a tanto che, dalle informazioni che si prenderanno sulle loro persone, e dalle giustificazioni che questi presenteranno, siasi riconosciuto non esservi luogo a tradurli davanti ai Tribunali, e che debbano essere rimessi in libertà.

7. Il presente Ordine è reso estensibile a tutte le Città, e Comuni del Piemonte ove sonovi Comandanti Militari; che sono incaricati di rendere esatto conto dell'esecuzione del medesimo ogni cinque giorni ai Comandanti di Circondario, affinchè questi rendano informato il Generale Comandante nel Piemonte, come resta espresso nell'articolo quarto.

8. Il presente Ordine sarà tradotto nelle due lingue stampato, ed affisso ove sarà d' uopo.

Torino li 23 brumale anno 9.

Il Luogotenente Gen. SOULT.

Per spedizione conforme.

L' Ajutante Comandante
Capo dello Stato-Maggiore del Piemonte
GAUTRIN.

23 Brumaio (14 novembre)

Invito all' acquisto degli Alberi
di Stupinigi.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE

DELL' UFFIZIO GENERALE

DELLE FINANZE NAZIONALI

Essendosi presa la determinazione di alienare gli alberi del gran viale di

Stupinigi, s' invita chiunque volente attendere all' acquisto de' medesimi pel quantitativo, che verrà indicato da detto generale Ufficio, ove verranno pure comunicati a chi li desidera i patti, condizioni, e cautele da osservarsi sia nell'atterramento, che trasporto di detti alberi di comparire, e presentare i partiti in esso Generale Ufficio alli 29 corrente brumaio (21 novembre 1800 v. s.) dalle ore 9 fino alle 12 di Fr. di mattina, ove verranno deliberati a favore del miglior Offerente, con diffidamento, che i fatali si restringono a giorni 3 per ogni aumento di festa, o mezza festa, scaduti i quali, non si farà più luogo all'accettazione di veruna offerta.

Torino li 23 brumaio anno 9 Rep.
(14 novembre 1800 v. s.)

GROSSO.

23 *Brumaio* (14 novembre)Cessione di Beni alla Municipalità
di Torino.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

PER PARTE

DELL'UFFIZIO GENERALE

DELLE FINANZE NAZIONALI

In soddisfazione della provvista eseguitasi per parte della Municipalità di Torino di 3200 capotti per servizio delle Truppe Piemontesi, coll'approvazione della Commissione Esecutiva si è convenuta la cessione a favore di detta Municipalità de' seguenti beni al prezzo in massa, previo giudizio del Perito Cittadino Architetto Cardone, di lire 60m.

A termini del §. 3 della Legge delli 12 fruttidoro si notifica al Pubblico una tale convenzione, e che la stipulazione del contratto seguirà giorni 5 dopo la presente notificazione.

SEGUE LA DESCRIZIONE DE' BENI

Certosa di Collegno.

Cassina denominata di Montebenetto e Grangia posta sui monti di Collegno, di giornate 99 83.

Agostiniani d'Avigliana.

Cassina denominata al Cassinale di Masio, fini di Poirino, di g. 72 62 6.

Collegiata di Giaveno.

Cassina del Priorato di Bugliano, sulle fini di Carignano, di g. 24 19 10.

Torino li 23 brumaio anno 9 Rep.
(14 novembre 1800. v. s.)

GROSSO.

23 Brumaio (14 novembre)

Invito alla demolizione delle Fortificaz.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

TILETTO INVITATIVO

LA DIREZIONE GENERALE
DEL GENIO PIEMONTESE*Per le Fortificazioni, e Fabbriche
Militari.*

Affine di facilitare il concorso degli Accorrenti, ed accertare nello stesso tempo l'entrata dei fondi necessarj, avendo differito il deliberamento delle infraespresse demolizioni, che doveva cadere li 13 del corrente brumale (4 novembre 1800 v. s.) notifica nuovamente a chi voglia attendere all'impresa degli spianamenti con trasporto della terra di tutte le opere tanto interne, che esterne della fortificazione di questo Comune, e della demolizione delle muraglie de' Bastioni, Rivellini, ed altre, che rimangono a demolirsi, di

comparire nell' Ufficio dell' accennata Direzione generale li 4 prossimo frimajo (25 novembre 1800 v. s.) alle ore 10 della mattina, e presentare i loro partiti per ogni trabucco cubo di cavo con trasporto di terra, e per ogni trabucco calcolato di oncie 10 di demolizione di muraglia secondo i diversi metodi espressi nelle istruzioni, di cui si darà l'opportuna comunicazione agli Accorrenti, nel qual Ufficio si farà il deliberamento dell'impresa a favore del migliore Offerente sotto l'osservanza delle succennate istruzioni.

Si previene inoltre, che li pagamenti si faranno dalla Cassa dell' anzidetta Direzione generale delle Fortificazioni, e Fabbriche a proporzione del lavoro, che in fine di ciascheduna Decade risulterà essersi fatto, mediante le debite giustificazioni.

Torino li 23 brumaio anno 9
Rep. (14 novembre 1800 v. s.)

SCHIAVINI Segr.

24 Brumajo (15 novembre)

Decreto riguard. la Tassa della Guardia
per gli Ecclesiastici.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che la tassa mensile di lire due stabilita colle istruzioni 8 termidoro anno 8 Repubblicano, indistintamente per ogni Ecclesiastico, che non presti il servizio personale nella Guardia Nazionale, non è proporzionata alle facoltà di coloro, che godono dei redditi di un pingue patrimonio, o beneficio Ecclesiastico;

Che è conforme ai principj di giustizia distributiva, che anche dagli Ecclesiastici si osservi nei pesi pubblici una proporzionale adattata alle rispettive facoltà, come si pratica da tutti gli altri Cittadini;

Sul rapporto del Reggente la Segreteria
di Guerra.

DECRETA:

1. La tassa fissata nel §. 6. tit. 1. delle istruzioni otto termidoro ultimo scorso s'intenderà ristretta per i soli Ecclesiastici non aventi un reddito maggiore di ll. 1200. Tutti quelli, che godono d'un reddito superiore alle ll. 1200, sia ch'esso provenga da proprio patrimonio, o da qualunque beneficio e dignità Ecclesiastica, saranno sottoposti a quella tassa graduale, che è fissata dalle Municipalità per gli altri Cittadini in proporzione del reddito di caduno.

2. Il presente Decreto farà parte delle sovraccennate Istruzioni.

3. Il Reggente la Segreteria di Guerra è incaricato dell'esecuzione del medesimo.

Torino, dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 24 brumaio anno 9 Repub. (15 novembre 1800 v.s.)

Carlo BOTTA Pr.

MAROCHETTI Segr. Gen.

Decreto riguardante le pecore di lana fina.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che è cosa interessantissima per la prosperità Nazionale il propagare quanto maggiormente è possibile le pecore di lana fina, che da alcuni anni a questa parte furono introdotte in Piemonte, e felicemente vi allignarono;

Che una preziosa greggia di pecore Segoviane di proprietà della Nazione esiste nella mandria di Chivasso;

DECRETA:

1. Si farà nel più breve termine dalla Società Agraria procedere ad una

rassegna delle pecore di lana fina esistenti alla mandria, e si trasmetterà alla Segreteria degl'interni un esatto ragguaglio sullo stato presente della medesima.

2. Il regime di questa greggia è interamente affidato alla Società Nazionale d'Agricoltura.

3. Il provento, che dalla vendita della lana sarà per ricavarfi, dedotte le spese necessarie per il mantenimento della greggia, sarà applicato alla Società Agraria, e verrà impiegato nella ricompensa di scoperte, nella stampa di opere Agrarie, e nelle spese indispensabili della Società.

4. Non potrà questa greggia essere ridotta ad un numero minore di trecento pecore, il sovrappiù potrà venderfi a profitto della Società.

5. Quattro Membri della Società Agraria saranno particolarmente incaricati del regime di questa greggia; fra questi quattro Membri saranno compresi i Professori Buniva, e Brugnone. Gli altri due saranno scelti dalla Società.

6. Porranno special cura questi Membri della Società, acciò si ottengano arieti d'ottima qualità, e se ne venda

il maggior numero possibile per abbellire, e rigenerare la razza delle pecore Piemontesi.

7. Alla fine d'ogni semestre la Società Agraria trasmetterà per mezzo del Reggente la Segreteria degli affari interni un esatto ragguaglio di quanto concerne la prosperità di questa greggia, e sarà conducevole alla propagazione delle pecore di lana fina.

8. Pubblicherà in ogni anno nel Calendario georgico quanto si sarà eseguito, od osservato di più rimarchevole nel Piemonte riguardo alle pecore di lana fina.

9. La Società d'agricoltura indicherà per mezzo del Reggente gli affari interni alla Commissione Esecutiva un sito di proprietà Nazionale nelle vicinanze di questo Comune adattato al collocamento di questa greggia.

10. Il Reggente la Segret. degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 24 brumaio anno 9 della Rep. Fr. (15 novembre 1800 v.s.)

CARLO BOSSI P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

24 Brumajo (15 settembre)

Notificanza riguardante il corso del cambio de' Pagherò.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL CITTAD. MARENTINI

PRESIDENTE DEL CONSOLATO NAZION.

Essendo necessario, che il Pubblico sia avvisato del Corso che possano avere i Pagherò secondo le vicende del cambio, e che li Tesorieri Provinciali abbiano una norma fissa per accettarli al valore corrente, la Commissione Esecutiva di Governo con suo Decreto delli 22 corrente brumale ci ha invitati a pubblicare in ogni Sabato, cominciando da quello del giorno d'oggi, una Notificanza, in cui venga specificato il sudd. Corso dei Pagherò, facendo in essa sentire, che ogni Sabato seguirà la predetta pubblicazione, e che il valore fissato in una di queste avrà luogo ne' giorni seguenti fino a che si pubblichino l'altra Notificanza.

In esecuzione pertanto del suddetto Decreto, prese avendo le più esatte informazioni sul valore corrente di detti *Pagherò* al corso del Cambio, ci è risultato, che, fatta una comune, possa il medesimo fissarsi, come si fissa nella somma di ll. 65 per cadun cento, e così colla perdita di ll. 35 per ogni cento sul ragguglio della moneta bianca, riserbando nel giorno di Sabato venturo primo frimajo di pubblicare il valore che avranno i suddetti *Pagherò* al corso del Cambio sulla comune della prossima settimana;

Mandando la presente pubblicarsi, ed affiggersi, ed alle copie stampate nella Stamperia Nazionale prestarsi la stessa fede che all'originale.

Torino li 24 brumale anno 9 della Rep. Franc. (15 9bre 1800 v. s.)

MARENTINI P.

Musso Segr.

24 Brumaio (15 novembre)

Cessione d'un Molino alla Comune di Chivasso.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE

DELL'UFFIZIO GENERALE DELLE FINANZE NAZIONALI.

In abbuonconto di quanto va in credito il Comune di Chivasso per somministrazioni fatte alle Truppe Francesi di passaggio in detto Comune si è a favore del medesimo, coll'approvazione della Commissione Esecutiva, convenuta la cessione del Molino denominato di s. Pietro esistente in quel Borgo, previo estimo, a cui si è fatto procedere dal Cittadino Architetto Giuseppe Cardone, al prezzo di ll. 56500.

Si notifica al Pubblico a termini del §. 3 della Legge delli 12 fruttidoro tale convenzione, e che la stipulazione del contratto seguirà giorni 7 dopo la presente Notificanza.

Torino li 24 brumaio anno 9 Repub. (15 9bre 1800 v. s.)

GROSSO.

25 Brumaio (16 novembre)

Decreto riguardante il pagamento
degl' Imposti.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che la colpevole ritenenza di alcuni nel pagare il loro debito verso la Nazione cagiona una mancanza di fondi fatale ad ogni parte del Servizio pubblico, e volendo nel più energico modo provvedere ai premurosi bisogni dei valorosi Difensori della Patria;

DECRETA:

Primo. La compulsione al pagamento di tutti i debitori d'arretrati nella Provincia di Torino, l'esazione dei quali è attualmente affidata all'Intendente, spetterà dal giorno della pubblicazione

del presente Decreto al Commissario Generale di Pulizia.

2. L'Ufficio dell'Intendenza è incaricato di trasmettere immediatamente al detto Commissario Generale la Nota di tutti i debitori dei medesimi arretrati.

3. Il pagamento si farà nelle solite Casse, e secondo le forme prescritte dalle veglianti Leggi.

4. Il primo Commissario nell'Ufficio di Politica, e Pulizia è autorizzato a servirsi dei mezzi più pronti, ed efficaci di compulsione militare contro i morosi pel pagamento degli arretrati, l'esazione dei quali gli è stata commessa con lettera della Commissione Esecutiva dei 29 vendemmiajo.

5. Le somme provenienti dal pagamento degli anzidetti arretrati dovranno versarsi nella Cassa Provinciale di questo Circondario.

6. Esse sono unicamente destinate al soldo, ed alle provviste necessarie per le Truppe.

7. Di tre in tre giorni il Tesoriere Provinciale di questo Circondario rimetterà al Commissario Generale di Guerra la nota dei fondi entrati nella detta Cassa di Provincia in dipendenza del pagamento dei sovra mentovati arretrati.

8. Saranno dalla Tesoreria Generale spedite le corrispondenti quitanze in favore della Tesoreria Provinciale, e rimesse alla cassa Militare, perchè questa ne riscuota l'importo.

9. Il Commissario Generale di Guerra presenterà di tre in tre giorni la nota sovraddetta alla Commissione Esecutiva.

10. Fermo rimanendo il disposto dal Decreto delli 15 corrente, relativo a quei quotati dalla tassa del Consolato imposta sopra il Commercio di questo Comune in dipendenza della Legge 15 termidoro, i quali nel tempo del Governo Provvisorio del Piemonte nell'anno settimo imprestarono i loro capitali alla Nazione, tutti gli altri compresi nella medesima tassa dovranno fra giorni cinque dalla pubblicazione del presente pagare il loro debito nell'anzidetta cassa Provinciale.

11. Potranno i detti Commissario Generale di Pulizia, e Primo Commissario nell'Ufficio di Politica, e Pulizia in quel più breve termine, che stimeranno conveniente, far procedere agli atti esecutivi contro i morosi.

12. Qualora consti, che il difetto di pagamento sia effetto più di una

colpevole ostinazione, che di reale impossibilità a pagare, saranno i morosi soggetti a quelle provvidenze anche contro la persona, che verranno dai suddetti Commissarij ordinate.

13. Li quotati contemplati nel §. 10 del presente Decreto, i quali non avessero soddisfatto al loro debito nei cinque giorni loro fissati pel pagamento, saranno pure soggetti ai medesimi modi di compulsione, di cui negli articoli precedenti.

14. Il Reggente le Finanze Nazionali, i Commissarij generali di Pulizia, e di Guerra, ed il primo Commissario dell'Ufficio di Politica, e Pulizia sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

15. Il presente Decreto verrà pubblicato colle stampe, ed alle copie stampate nella Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede, che all'originale.

Dal Palazzo della Commissione Esecutiva, li 25 brumajo, anno 9 Rep. (16 novembre 1800 v. s.)

Carlo BOSSI Pr.

CRIDIS Confegr. Gen.

25 Brumaio (15 novembre)

Decreto riguardante il Magistrato
di Sanità.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE ESECUTIVA
DEL PIEMONTE

DECRETA :

1. **IL** Magistrato di Sanità è composto
de' seguenti soggetti:Buniva Professore di Medicina Pres.
Bonvicino Professore di Chimica
Vice-Presidente.

Balbis Professore di Botanica.

Tron Municipalista di Torino.

Bongioanni Senatore.

Biancoz Senatore.

Ocelli uomo di Legge.

Sagr. Lucio uomo di Legge, rite-
nendo il posto di Segretario presso
la Commissione Esecutiva.2. Il Reggente la Segreteria degli
affari interni è incaricato dell'esecuzione
del presente Decreto.Torino, dal palazzo della Com-
missione Esecutiva, li 25 brumaio anno
9 Rep. (16 novembre 1800 v. s.)

CARLO BOSSI P.

MAROCHETTI Segr. gen.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

ESTRATTO
DEL REGOLAMENTO*Concernente il mantenimento del buon
ordine, e della proprietà nei Quar-
tieri destinati ad uso delle Truppe
della Repubblica.*

TITOLO I.

ARTICOLO PRIMO

I Comandanti delle Piazze, e dei Posti mi-
litari, in cui vi sono fabbriche destinate per
l'alloggio della Truppa, e per essi gli Aju-
tanti avranno l'ispezione sulle medesime, per
mantenervi colla loro autorità l'ordine, che vi
deve regnare.Art. 2. Terranno ferma la mano, perchè
in tutti i Corpi della Guarnigione il Luogote-
nente, o Sottotenente d'ogni Compagnia faccia
regolarmente due visite al giorno nelle came-
re, corridoj, e scale occupate dalla sua Com-
pagnia per assicurarsi se vi si mantenga la
dovuta proprietà.La prima visita avrà luogo la mattina ad
un'ora dopo il levarsi della Truppa, e la se-
conda alla sera verso le quattr'ore.Art. 3. L'Ufficiale di visita in ogni Compa-
gnia esigerà, che i letti siano fatti dopo il

Vol. XII.

E

levarsi delle Truppe, a termini dell'articolo 2; Sessione 1, titolo 5 di questo Regolamento; che le camere siano con egual puntualità scopate, e nettate; che le finestre siano tenute aperte per un tempo conveniente, avuto riguardo alla stagione, per rinnovar l'aria; e che siano giornalmente, e puntualmente eseguite tutte le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 4. Oltre all'Ufficiale di visita per ogni Compagnia si nominerà giornalmente nel montare della Guardia uno, o due Capitani, secondo la forza della Guarnigione, per far la visita generale dei quartieri, e padiglioni della Piazza.

Questi Ufficiali si prenderanno per ordine, come per gli altri servizi.

Art. 5. Il Capitano di visita della Guarnigione sarà personalmente risponsale verso il Comandante della Piazza dell'esecuzione del presente Regolamento.

Gli Ufficiali di visita delle Compagnie ne saranno risponsali verso quello della Guarnigione.

Il Sergente di Compagnia, o chi ne farà le funzioni, ne sarà risponsale verso l'Ufficiale di visita.

Finalmente il Capo d'ogni camerata verso il Sergente Maggiore.

Il Capitano di visita farà il suo rapporto in iscritti al Comandante della Piazza.

Art. 6. I Capitani della Guarnigione, per la visita dei quartieri, e padiglioni, si recheranno tutti i giorni nei quartieri, dopo l'ora della zuppa, verso le ore 11 di mattina.

Art. 7. Gli Ufficiali rimetteranno immantinenti al Comandante, od all'Ajutante della Piazza il risultato sommario in iscritti della loro visita, ed in caso di negligenza per loro parte saranno puniti degli arresti.

Art. 8. Li Comandanti di Piazza faranno, od essi medesimi, o per mezzo dell'Ajutante, delle visite il più soventi, che giudicheranno conveniente, per assicurarsi della conservazione del buon ordine, e della proprietà negli alloggi, e verificheranno il rapporto, che ne sarà loro stato fatto dall'Ufficiale di visita.

Nelle visite, che faranno all'improvviso, verranno accompagnati da un Sergente di quelle Compagnie, di cui si vorranno visitare le camere.

TITOLO II.

Collocazione dell'alloggio, della disposizione delle camere, e della formazione degli ordinarii.

ARTICOLO 2.

L'alloggio delle Compagnie sarà disposto per isquadra, e sezione, secondo la loro formazione: i Caporali alloggieranno coi Soldati della loro squadra.

I Tamburri saranno alloggiati colla prima squadra.

Il Sergente Maggiore, i Sergenti, ed il Caporale Foriere alloggieranno insieme in una camera separata, ed al centro della Compagnia, per quanto sarà possibile.

Art. 3. Verrà affisso sulla porta d'ogni camera al di fuori un cartello, in cui siano in-

scritti il nome del Capitano, il numero della squadra, ed i nomi de' Sott'Ufficiali, e Soldati, che occupano la camera.

Art. 4. I due Ajutanti alloggieranno insieme.

I Tamburri-maggiori, i Caporali-Tamburri, ed i Suonatori della banda alloggieranno pure insieme.

Art. 5. I Mastri-lavorieri verranno stabiliti nei quartieri, essendovi luogo; in difetto si collocheranno nella maggior vicinanza possibile.

TITOLO IV.

SEZIONE SECONDA

Dei letti di Caserma.

ARTICOLO 12.

Il Capitano di ciascheduna Compagnia, accompagnato dal Sergente Maggiore verificherà nel primo giorno d'ogni decade la situazione nei quartieri occupati dalla sua Compagnia, per assicurarsi del numero, e dello stato, in cui si troveranno, e ne farà il rapporto al Comandante del Corpo.

Artic. 14. I Capi di camerata useranno il massimo rigore nel non lasciare di giorno caricare i Soldati sui letti colle scarpe, o stivali.

Non permetteranno già agli uomini di battere i loro abiti nella camera, ma bensì di farlo nei corridoj, o fuori de' quartieri.

Impediranno pure loro di pulire le armi sopra i letti, e di servirsi dei lenzuoli, e coperte per farne cortine ossia *rideaux*, o per acciugare.

E' vietato espressamente di valersi de' lenzuoli, e coperte per andare alle distribuzioni del pane: in caso di contravvenzione al presente articolo il Sergente della Compagnia, o qualunque altro incaricato dell'accompagnamento sarà severamente punito.

I compagni di camerata s' invigileranno reciprocamente gli uni sugli altri, onde evitare degradazioni, che ricadrebbero solidariamente su di loro.

Artic. 15. Resta espressamente proibito ai Soldati di battere con bacchette le loro coperte, sotto pretesto di nettare dalla polvere, ed il Comandante del Corpo farà castigare rigorosamente qualunque fosse contravenuto al presente art., come anche il Sergente Maggiore della Compagnia, che avesse trascurato di farlo eseguire. Basterà per la proprietà delle coperte scuoterle nei cortili una volta per decade, ed i capi di camerata veglieranno sotto l'autorità dei Sergenti Maggiori, per far eseguire quest'operazione in modo, che non venga ad alterarsi la bontà degli effetti.

Art. 17. Il Capo d'ogni camerata sotto la propria responsabilità non lascerà giammai consumare la paglia rinchiusa nei pagliericci, nè per pulire le marmitte, nè per accendere il fuoco.

Proprietà interna nei Quartieri.

SEZIONE PRIMA

ARTICOLO I.

In ogni mattina, e subito dopo il levarsi della Truppa, come anche alle undici ore dopo la visita della sera, e più spesso secondo la stagione, ed il clima si apriranno tutte le finestre delle camere occupate dalla Truppa, per darvi aria.

Nel caso, che vi si senta cattivo odore prodotto dal calore, o da qualunque altra causa, vi si brucierà ginepro due volte al giorno, cioè alla mattina dopo la levata, e la sera dopo la zuppa.

Art. 2. Immediatamente dopo la levata, i letti resteranno scoperti per mezz'ora almeno, e saranno quindi rifatti colla massima celerità, di maniera che un'ora dopo la levata tutto sia in buon ordine, e la camera bagnata, e spazzata per la visita dell'Ufficiale della Compagnia.

Dovrà pure bagnarsi, e spazzarsi la camera dopo la zuppa della mattina, e spazzarsi soltanto dopo quella della sera.

Le zuppe, il ginepro, gl' inaffiatoj, ed altri utensili per la proprietà, saranno provveduti dalla camerata, e comprati dal Capo sull'ordinario.

Art. 3. Le camere destinate per l'ordinario esigendo un'attenzione più particolare, a motivo del polverio del fuocolare, e dell'odore

degli alimenti, i Capi d'ordinario saranno tenuti a prendere le più grandi precauzioni, perchè non nasca alcun di questi inconvenienti o non siano imputabili a negligenza loro. A quest'effetto faranno uso dei mezzi di proprietà, e salubrità prescritti dall'articolo precedente, i quali si rinnoveranno quanto più soventi, secondo l'esigenza del bisogno.

Art. 4. Le muraglie, le lettiere, le panche, le tavole per il pane, e le rastrelliere d'armi, si rasciugheranno tutti i giorni, e dovranno essere tenute in uno stato di proprietà sufficiente, talchè non vi regnino la polvere, e l'umido.

Si nominerà giornalmente uno, o due uomini per camerata, per la spazzatura, ed il nettamento, e per gli altri lavori interni, e giornalieri, che la proprietà sarà per esigere.

SEZIONE SECONDA

Proprietà esteriore.

ARTICOLO I.

Resta espressamente proibito agli Ufficiali, Soldati, e ad ogni altro di fare lordure contro le muraglie dei quartieri, e padiglioni, e di gettarne dalle finestre, tanto nei cortili, quanto dalla parte esteriore, e se ne darà la consegna alle porte dei quartieri, e padiglioni.

Art. 2. Verranno disposte in entrambi i lati d'ogni scala dei quartieri delle tinocce guarnite di cerchi, ed *ansole* di ferro per ricevere le urine, e qualunque Ufficiale, o Soldato vs-

nisse ad esser colto in contravvenzione dell' articolo precedente sarà arrestato, e punito; l' Ufficiale degli arresti, ed il Soldato d'un giorno di travaglio ne' lavori di pulizia, e proprietà fuori dal suo turno.

Art. 3. Le latrine saranno tenute nella più gran proprietà, e quelli, che le guastassero per negligenza, o mala intenzione, saranno castigati secondo l'articolo precedente.

Artic. 4. Si sceglieranno in ogni giorno ad ordine di ruolo quattro uomini per Compagnia, per fare il servizio di proprietà dei corridoj, scale, e cortili dei quartieri, e se, pendente il tempo, che impiegheranno in questa operazione, dovessero venir comandati per un altro servizio, saranno tosto rimpiazzati da qualche-
dun altro de' loro compagni, osservata la stessa regola nell'ordine di ruolo.

Artic. 5. Il loro travaglio comincerà allo spuntar del giorno dal nettare le tinozze, le quali verranno trasportate, ed evacuate in un luogo designato a questo oggetto, in cui siavi scolo, e quindi pulite, e risciacquate.

Passeranno poscia immediatamente al nettamento delle latrine, gettandovi acqua, ove si creda ciò necessario, e quindi terminato che sia il pulimento interiore delle camere, si occuperanno di quello dei corridoj, delle scale, e dei cortili, come anche del pulimento esteriore de' quartieri alla distanza di quattro tese dalla base delle muraglie; il tutto secondo la disposizione esterna dei quartieri, e per quanto le località potranno permettere.

TITOLO VI

ARTICOLO 7.

Per evitare gli accidenti, che bene spesso derivarono dalla negligenza, e dal difetto di proprietà nel preparare la zuppa, resta espressamente ordinato sotto le più gravi pene al Capo d'ogni Ordinario di far ripulire di sabbia, lui presente, le Marmitte, i Coperchi, le Casserole, e le Gavette (*Gamelles*) sempre che dovrà farsene uso, qualunque ne sia la materia.

Per accertarsi maggiormente dell'osservanza di quest'operazione, l'Ufficiale della Compagnia, che farà la visita del mattino prima della zuppa, si farà rimostrare tali effetti.

Il Comandante d'armi della Piazza di Torino ordina, che le avanti riferite disposizioni siano eseguite secondo la loro forma, e tenore, e sino ad altra determinazione.

Torino li 28 vendemm. anno 9 Repub.

CASTEX Capo di Battaglione.

Effetti ed utensili necessarij per una Camera di Caserma.

- 1 Lettiera composta di cinque assi da fondo, ed uno da testa.
- 2 Letto secondo l'uso delle Caserme.
- 3 Una tavola, e due assi a pane.
- 4 Due panche a sedere.

- 5 Una rastrelliera d'armi a cavicchi.
- 6 Cavicchi di ferro per porta-sacchi, ad una per uomo.
- 7 Catena da fuoco uncinata.

Corpo di Guardia da Truppa.

- 1 Rastrelliera d'armi a cavicchi.
- 2 Stufa.
- 3 Barella per portare il bosco.
- 4 Una panca da sedere.
- 5 Un tavolasso.
- 6 Una tavola con un calamajo inchiodatovi sopra.
- 7 Una sega, un'appia, una lanterna, un cavalletto per segare il bosco.

Corpo di Guardia da Ufficiale.

- 1 Un cadregone.
- 2 Una tavola.
- 3 Un calamajo.
- 4 Una stufa o fornello colla guarnitura.

25 Vendemmiaio (17 ottobre)

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

PER LA VENDITA
DE' BENI NAZIONALI EC.

Nel Comune, e Provincia di Torino.

Notifica a chiunque voglia attendere all'acquisto degli infradescritti fabbriche, e beni descritti e divisati ne' seguenti lotti, di comparire nella sala ec. li 5 brumale or prossimo (27 ottobre 1800 v. s.) ec.

Casa già spettante alli PP. Agostiniani della Congregazione di Lombardia.

Casa posta in questo Comune, isola 36, porta 368, dell'estensione di tavole 12 circa compresa la corte, e composta di sette piani comprese le crotte e soffitte, oltre un infernotto al piano terreno ha 5 membri comprese due botteghe, 6 al primo piano e 7 alli superiori; d'annuo reddito ll. 2387; libera ec. estimata ll. 47651.

*Beni già proprij della Religione di Malta
Priorato di s. Gio. siti sul terr. di Moncalieri.*

- Lotto 1. Corpo di fabbrica con aja, stalla, fenile, tetti, casi da terra, forno, pozzo d'acqua viva e tinaggio, nelle fini di Moncalieri, denominata la Cassina di s. Giovanni della Brajda, di gior. 1 5 11 8, con campo gior. 39 60, prato gior. 4 34, aleno gior. 1 95, meisino tav. 46 6 3, orto tav. 8 9, pastura tav. 27 0 4, in tutto gior. 47 77 9 6 simultenenti; prato ivi detto il prato grande di gior. 22 15; campo, ripa, e gerbido ai Molini del pascolo della Ficca di gior. cioè campo gior. 4, gerbido gior. 9, ripa gior. 1 6; in tutto gior. 83 98 9 6 sull'estimo di ll. 53:67 10 10.
- Lotto 2. Prato e Meisino regione Fravosio, o Repentiglia, gior. 1 58. ll. 400.
3. Campo, meisino, e ghiara nuda reg. Fravosio o Fornaci gior. 2 25 8. ll. 510.
4. Campo a Barbogna, o sia Corni, di gior. 12 72. ll. 5300.
5. Campo alla Crosetta ossia alla Madon. di Loretto, di gior. 3 25. ll. 1300.
6. Campo in Varona, ossia Orprato, di gior. 1 28. ll. 373.
7. Campo al Rivero di giorn. 2 19 ll. 985 10.
8. Prato ivi di tav. 80 11. ll. 404 11 8.
9. Campo in Varona o Nosetta, di gior. 1 71 9. ll. 687.
10. Campo ivi di gior. 5 56 10 ll. 2217 6 8.
11. Campo di giorn. 3 17 7, e gerbido tav. 20 ivi, gior. 3 37 7. ll. 1348.

12. Campo, bosco con piante verna n. 20 reg. Sarasin Morano, g. 2. ll. 800.
13. Campo e bosco fini in parte di Truffarello reg. Farsin g. 3 56 2. ll. 1425 6 8.
14. Campo in Sarasin- Morano, di gior. 6 71 2. ll. 2684 6 8.
15. Campo, gerbido, e vernetto fini di Nichelino, al Palazzo, di g. 5 64. ll. 2000.
16. Campo ivi al Prevostino, di gior. 2 21. ll. 884.
17. Campo mezzo ingerbidito ivi di gior. 1 84 ll. 736.
18. Prato e gerbido ivi, e Prevostino, di g. 1 68 o. ll. 672.

Li suddetti beni sono soggetti al pagamento della decima, e sono affittati unitamente ad altri.

*Casa già spettante ai PP. Carmelitani Scalzi
di Torino.*

Casa posta nell'isola 74, coll' accesso per le due porte 772, e 739, coerenti a levante la scala della porta 772, a notte colla contrada di s. Teresa, a ponente colla contrada che tende all'Arsenale ed a giorno col portone e corte della rimanente porzione di fabbrica posta a mezzogiorno; composta di 3 botteghe e retrobotteghe, di tre appartamenti superiori composti di sei camere formate da stibj, delle crotte e solari morti; libera ec. d'annuo reddito ll. 2317 2 9. Sull'estimo di ll. 47415 17.

*Beni già spettanti ai PP. Agostiniani
di Chieri.*

- Lotto 1. Campo nella regione de' Cappuccini, di g. 3 5 circa. ll. 1400.
 2. Campo regione delle Crocette, di g. 1 76. ll. 792 6 6.
 3. Campo regione di Vallero, di gior. 2 82. ll. 846.
 4. Campo ivi di g. 5 41 6. ll. 2707.
 5. Campo in detta regione, di giorn. 6 97 6. ll. 4167.
 6. Campo in detta regione del Vallero, di gior. 1 78. ll. 1068.
 7. Campo in detta regione, di giornate 3 30 ll. 1815.
 8. Campo ivi di gior. 2 58. ll. 1448.

*Restanti Beni della Commenda di s. Giacomo
di Chieri de' ss. Maurizio e Lazzaro.*

- Lotto 1. Vigna ridotta a campo, regione di Moncassino, di tav. 74. ll. 148.
 2. Vigna regione di Buscaniella, di gior. 1 13. ll. 339.

Beni spettanti alla Collegiata di Chieri.

- Lotto 1. Prato nella regione di Pratoquarello, di gior. 2 67. ll. 1869.
 2. Prato ivi di gior. 2 29. ll. 1603.
 3. Prato in detta regione, di gior. 2 29. ll. 1568.
 4. Prato in detta regione, di gior. 2 65. ll. 2120.

Beni già posseduti dal Monastero delle Carmelitane di Moncalieri nel territ. di Piobesi.

Fabbrica di cassina composta di due maniche, la prima si divide in tinaggio con scala in esso ascendente al piano superiore, due camere fuocolari successive, con altra scala superiormente, crotta, e crottino dietrostanti, stalla con fenili sopra, e tre camere superiori alle suddette. La seconda manica è divisa in 4 casi da terra, forno con ala avanti. Una tina di capacità brente 20 con tre cerchi di ferro, altra di capacità di brente 28 simile, altra di brente 40. Orto di buona qualità cinto di siepe di tav. 16; prato ivi, o sia Pascolo, di buona qualità di tav. 89; alteno ivi di mediocre qualità di gior. 4 46 8, alteno ivi di buona qualità g. 3 65 9; ivi alla Fornace campo in generale di buona qualità giorn. 14 21 7; ivi campo di mediocre qualità gior. 10 25 11; ivi prato di qualità mediocre irrigabile g. 1 26 6; Lago de' Bassi prato piuttosto di buona qualità gior. 4 65 1; Ingiato prato di buona qualità con ragione d'acqua gior. 2 72; ivi prato di buona qualità con ragione d'acqua gior. 3 37 5. Tutti essi beni sono liberi ec. eccettuati i soli arativi che sono soggetti all'annua decima di ss. 11 3 per caduna giornata; sono tenni a massarizio. Totale giorn. 46 18 1, stimato. ll. 35691 5.

Lotto 1. Fabbrica di cassina in una solmanica divisa in 4 campi di casi da terra, crociata, scala attigua, e successiva camera fuocola, stalla in seguito con fenili sopra, e camere superiori; forno e sito attiguo, aja e orto in Rospetrino, di tav. 65 17; prato a Tornello di buona qualità con ragione d'acqua, di gior. 9 90 10; ivi prato come sopra tav. 62 3; ivi campo e prato di buona qualità e con ragione d'acqua gior. 4 68 7; ivi prato come sopra tav. 85 11; ivi prato simile tav. 29 7; ivi altro tav. 71; ivi alteno d'ottima qualità di gior. 5 75 9; campo in Rospetrino d'ottima qualità tav. 56 7; alteno al Bosco d'ottima qualità gior. 3 7 5; alteno simile ivi di gior. 3 9 3; prato in Tana della Volpe, di mediocre qualità con ragione d'acqua tav. 65; ivi bosco ceduo rovere in taglia d'anni 4 tav. 92 10; Campo ivi di qualità mediocre gior. 4 70 10; bosco ceduo di rovere, e verna in taglia gior. 4 70 10, in Basso di Raffaele, bosco ceduo di rovere in taglia di buona qualità; bosco in Gay gior. 1 90; campo ivi di mediocre qualità e soggetto ad espansione delle acque della Lessa, tav. 62; campo in Lago di Brora di mediocre qualità di tavole 94 9, in tutto g. 41 70 1 sull'estimo di ll. 34695 6 1.

Lotto 2. In Campagnola campo di mediocre qualità di gior. 1. ll. 700.

3. Campo ivi come il suddetto di g. 1 17 3. ll. 820 15.

4. Campo ivi di mediocre qualità di tav. 60. ll. 420.

5. Campo ivi come sopra con file mori, di g. 5 72 6. ll. 4007 10.

6. Campo ivi come sopra di gior. 1 4 5 ll. 730 18 4.

7. Prato ivi di mediocre qualità con ragione d'acqua, di g. 1 28 6. ll. 1092 5.

8. Campo ivi di buona qualità con una fila di mori, g. 1 57 10. ll. 1260.

Quali beni sono liberi ec. eccettuati li soli arativi, che sono soggetti a pagamento di decima transatta in ragione di soldi 11 3 caduna giornata.

Mandando ec. Torino li 25 vendemmiaio anno 9 Repub. (17 ottobre 1800 v. s.)

BERTINI Commissario.

Giulio Giuseppe Rossi Segr.

LA COMMISSIONE

PER LA VENDITA DE' BENI NAZION.

Nel Comune e Provincia di Torino.

Notifica a chiunque voglia attendere all'acquisto degl'infra descritti stabili di comparire li 15 corrente brum. (6 gbre 1800 v. s.) en.

Beni già spettanti alle Monache di s. Chiara, siti sulli territ. di Baldissero e Pino Torinese.

- Lotto 1. Alle Benne fini di Baldissero, bosco ceduo di rovere, e castagna g. 1. ll. 300.
 2. Ivi bosco come sopra, g. 1 ll. 300.
 3. Ivi bosco come sopra, g. 1. ll. 300.
 4. Ivi bosco come sopra, g. 1 22. ll. 366.
 5. Ivi alla Fontana Carbone, bosco ced. rovere, castagna, g. 1 73. ll. 562 5.
 6. Ivi bosco di rovere ceduo con alcuni vacui, g. 1 50. ll. 300.
 7. Ivi bosco come sov. g. 1 50. ll. 300.
 8. Ivi a Fontana fredda, bosco ceduo di rovere, e castagna, g. 1 91 9. ll. 527 6 3.
 9. Ivi bosco di rovere, e castagna come sopra, g. 1 91 9. ll. 527 6 3.
 10. Ivi a Pian Boitone, bosco ceduo di rovere e castagna g. 1 50. ll. 675.
 11. Ivi bosco come sopra, giornate 1 50. ll. 675.

12. Bosco ivi come sopra, giorn. 1 50. ll. 675.
 13. Bosco ivi come sopra, giorn. 1 50. ll. 675.
 14. Bosco ivi come sopra, giorn. 1 50. ll. 675.
 15. Bosco ivi come sopra, giorn. 0 95. ll. 427 10.
 16. Ivi alla Via delle pietre, bosco ced. rovere, trucco, e minus, g. 2. ll. 300.
 17. Bosco ivi come sopra, giorn. 2 40. ll. 360.
 18. Bosco ivi come sopra, giorn. 1 62. ll. 324.
 19. Al Roere fini di Pino Torinese, bosco ceduo di rovere e castagna, g. 2. ll. 650.
 20. 21. 22. Ivi bosco come sopra g. 2 caduna a ll. 650 g. 6. ll. 1950.
 23. Bosco ivi come sopra, giorn. 2 70. ll. 877 10.
 24. Ivi a Serralunga, bosco ceduo di castagna, e rovere, g. 2. ll. 500.
 25. 26. 27. Ivi bosco come sopra, g. 2. cad. a ll. 500. g. 6. ll. 1500.
 28. Ivi bosco come sopra, g. 3 75 6. ll. 933 15.

Casa già spettante ai PP. Minimi di s. Franc. di Paola posta in questo Comune.

Casa posta nell'isola di quel Convento porta 1355, coerenti a levante la contrada, a mezzogiorno la porzione rimanente e continuativa propria del Convento, a ponente il giardino, ed a notte la casa rustica, e bassa del

Convento medesimo. E' composta di tre piani oltre il terreno, due sotterranei, e quello delle soffitte. Il piano terreno si divide in 10 membri, comprese due botteghe, ed il corpo di guardia. Il 1. 2. e 3. piano si dividono pure in ugual numero di camere. Il piano delle soffitte è composto di 8 membri. Li due piani sotterranei contengono 14 crotte, e sei infernotti. La scala principale ascende dal piano degl' infernotti sino alla sommità, e si perviene a questa dalla contrada mediante portina situata alla metà circa dell'estensione della facciata.

Il reddito annuo di detta casa ascende a ll. 2990. Estimata in ll. 95000.

Mandando ec. Torino il 1. brumajo anno 9. Repub. (23 ottobre 1800 v. s.)

DURANDO.

Giulio Giuseppe Rossi Segr.

2. Brumajo (24 ottobre)

LA COMMISSIONE

PER LA VENDITA DE' BENI NAZION.

Nel Comune, e Provincia di Torino.

Coerentemente alla deliberazione presa nella sessione d'oggi notifica ec. di comparire li 12 corrente brumajo (3 novembre 1800 v. s.) ec.

Beni già spettanti all'Abbazia de' ss. Pietro, ed Andrea di Rivalta posti su quel territorio, e sovra quello di Rivoli.

Lotto 1. Fabbrica denominata il Palazzo Abbaziale, posta nel recinto di Doirone colli siti a parte destra, e piccol orto dietro la medesima, contenente al piano di terra una bottega, tre camere, galleria, ripostiglio, e crotta: al piano superiore sei membri, di tav. 60; ivi al Doirone inferiore campo e canapriole di g. 1 25 4; campo ivi di g. 5 43 9; ivi campo g. 3 70 8; campo ivi g. 3 48; campo ivi a Doirone superiore g. 2 57 9; prato per la concorrente di g. 5 da smembrarsi da maggior pezza assegnata al lotto quarto, in tutto g. 22 5 6 sull'estimo di ll. 21455.

Lotto 2. Cassina detta della Margaria con fabbrica rustica nel recinto di Doirone composta di una camera fuocolare, con altra superiore, ed un camerino, una lunga stalla con fenile sopra, tre casi da terra, crotta e pozze

d'acqua viva comune con altri, Cappella con Sacrestia laterale, nella quale si celebra la Messa per comodo degli abitanti di Doirone, e sarà comune coi lotti 1 5 6, e 7, con piccol orto contro. Canaprile ivi in Doirone inferiore di g. 1 44 8; campo ivi di gior. 6 98; campo ivi di g. 4 66 3; campo ivi g. 6 81 2; campo ivi regione della Maniga, o sia Casotto, g. 2 60; più g. 9 da scorporarsi da maggior pezza prato successivo alla porzione assegnata al lotto 1, in tutto g. 32 11 7 stimato ll. 28800.

Lotto 3. Parte della Cassina nuova sulle fini di Rivoli, consistente nella fabbrica, che dal centro del pozzo d'acquaviva nella corte ivi esistente tende a mezzogiorno, che viene a comprendere la metà della terza piglia de' casi da terra, forno con antiforno, due porcili successivi con due pollaj superiori, e stalla grande con fenile sopra, di tav. 44; campo ivi alla Maniga gior. 23 57 da scorporarsi verso mezzogiorno da maggior pezza; prato ivi da scorporarsi dalla pezza grande dietro la porz. di fabbrica assegnata a questo lotto, di g. 9 20, totale g. 33 21 stimato ll. 29400.

Lotto 4. La restante fabbrica della Cassina nuova da prendersi dalla linea fissata nel sovrascritto lotto, continente due casi da terra, una stalla con fenile sopra, due camere fuocolari tramediante una scala, da cui s'ascende ad altre due camere superiori, ed altra camera laterale verso ponente, e comunione del pozzo col lotto sovradescripto. Prato ed orto ivi esistente di g. 4 22 9 compreso il sito di fabbrica; campo ivi agli Arronchi, di g. 6 49;

campo, prato e canaprile ivi alla Maniga da scorporarsi da maggior pezza sovrascritta al lotto 3, g. 10 49; campo ivi al Tetto de' Ghighetti g. 6 39; prato ivi di g. 3 84 9; prato ivi da scorporarsi successivamente dalla pezza assegnata al lotto 3, per la concorrente di g. 5 20 totale g. 36 64 6. ll. 35200.

Lotto 5. Porzione di Fabbrica ivi a Doirone superiore verso levante, che dal centro del pozzo, comune col successivo lotto, si estende sino alla metà della 5 piglia verso mezzogiorno proseguendo a mezzanotte sino alla muraglia di facciata, composta di due camere una superiore all'altra, stalla, fenile, casi da terra, ed aja, di tav. 59 6; campo ivi di g. 7 2 9; campo ivi di g. 6 34 1; campo ivi di g. 17 26 10 da scorporarsi da maggior pezza; prato ivi di g. 9 20 da smembrarsi successivamente alla porzione assegnata al sovrascritto lotto, totale g. 40 43 2. ll. 29965.

Lotto 6. Porzione di fabbrica successiva a quella assegnata al lotto 5 sino oltrepassata la porta, che dà l'accesso al prato verso notte, seguendo verso mezzogiorno sino alla 3 piglia de' casi da terra, di g. 2 8 1; compresa la porzione di prato dietro fabbrica, aja, e siti; campo ivi regione Doirone superiore di g. 25 39 6; la restante pezza campo ivi a Doirone infrascritto di g. 23 17; prato fini di Rivoli da scorporarsi da maggior pezza, e successivamente alla parte assegnata al lotto 5, per la concorrente di g. 16 94 2, totale gior. 67 58 9. ll. 50625.

Lotto 7. La restante fabbrica verso ponente coll'aja, il restante prato, e parte del campo,

in tutto di g. 24 46 6; campo ivi a Doirone superiore, di gior. 44 98 1; il restante prato sulle fini di Rivoli, g. 18 76 10, totale gior. 88 21 5. ll. 70368.

Dichiarando essere in comunione il forno, antiforno e cappella fra li lotti 1 2 5 6, e 7. Con dichiarazione altresì che gli acquisit. dell'otti 4 6 7 saranno tenuti a farsi le loro aperture d'entrata di porte per essere esclusi dai passaggi soliti.

Lotto 8. Campo ivi a Doirone superiore di g. 4 17 3. ll. 2920 15.

9. Campo da separarsi da maggior pezza di g. 17 7 5. ll. 11951 18 4.

10. Campo ivi a Doirone superiore, di g. 3 54 3. ll. 2656 17.

11. Campo ivi di g. 4 1 6. ll. 3011 5.

12. Campo ivi di g. 14 62. ll. 10965.

13. Campo ivi di g. 15 4 7. ll. 11284 7 6.

14. Campo regione in Bonora, fini di Rivoli, di g. 15 73. ll. 12584.

15. Prato ivi, o sia in Marconato, di g. 2 2 3. ll. 1820 5.

16. Campo a Doirone superiore fini di Rivalta, di g. 3 50. ll. 2625.

17. Campo ivi di g. 3 77 5. ll. 2641 18 4.

18. Campo ivi a Doirone inferiore di g. 4 23 5. ll. 3387 10 10.

19. Campo ivi a s. Lazzaro, o sia Braiddasse, di g. 2 2. ll. 909.

20. Prato ivi all'Uddino o sia Pietra, di g. 3 41 4. ll. 2389 6 8.

21. Prato ivi detto dell'Uddino g. 5 24 7. ll. 3672 1 8.

22. Prato ivi di g. 1 57 10. ll. 1104 16 8.

23. Prato ivi di gior. 9 35 8. ll. 6549 13 4.

24. Prato ivi di g. 4 23 5. ll. 2752 4 2.

25. Prato ivi all'Uddino, di gior. 2 11. ll. 1477.

26. Prato ivi in Gurlucro o sia Prajasso, di g. 21 80 6. ll. 8176 17 6.

27. Prato ivi ai Salici, di gior. 7 80. ll. 3900.

28. Bosco ivi al Pian del Lupo, da scorporarsi da maggior pezza, g. 8. ll. 1600.

29. Bosco da scorporarsi successivamente da detta maggior pezza, g. 10. ll. 2000.

30. Bosco da prelevarsi da detta maggior pezza, g. 5. ll. 1000.

31. Bosco regione del Lupo da scorpor. successivamente dalla medesima g. 15 ll. 3375.

32. Bosco regione ivi da prelevarsi come sovra, g. 4 50 5. ll. 1013 8 9.

33. Bosco regione suddetta da prelevarsi successivamente al lotto precedente giornate 5. ll. 2238 6 8.

34. Bosco ivi da prelevarsi come sovra, g. 3. ll. 750.

35. Bosco al Pian del lupo da prendersi successivamente come sovra g. 10. ll. 1250.

36. Bosco ivi da scorporarsi da maggior pezza a levante del sud. lotto g. 12. ll. 3000.

37. Bosco ivi rimanente della total pezza di g. 15. ll. 2750.

38. Bosco ivi da separarsi successivamente alla porzione del lotto 36, di g. 8. ll. 2000.

Cassina e Beni già spettanti alli PP. Carmelite di Rivoli situati nel terr. di Givolotto.

Fabbrica civile e rustica concentrica a gior. 75 20 8 beni tra prati asciutti, alteni, e boschi per quasi egual porzione simultenenti. Il civile consiste in due stanze al pian terreno, due altre sopra, a cui si ascende per scala interna di legno, con loggia pur di legno, cantina dietro esse, forno con gabinetto sopra, comodità, ala ossia portico avanti con cappella sopra. Succede a questo il tinaggio, ed altra piccola cantina dietro questo, con lungo solaro morto sopra; quindi succede la cucina del massaro con superiore e loggia di bosco, quindi la stalla con fenile sopra altra stalla piccola, caso da terra, pozzo d'acquaviva, stimata ll. 9400.

Effetto già spettante a' PP. Minimi di questo Comune.

Bottega posta nell'isola di s. Francesco di Paola nel presente Comune, a nudo coperto, coerenti a levante la contrada, che dalla contrada di Po tende a Piazza Carlina, a mezzodl altra bottega di detti PP., a sera la corte rustica de' medesimi ed a notte la porta di detto rustico col n. 1356., affittata in ll. 100. annue, stimata ll. 2000.

91
Beni già spettanti ai PP. Cisterciensi riform. di Testona nel territ. di Carignano.

Campo, bosco, giare, vernetti, e goretti regione ai Sabbioni, accatastrati per sole gior. 15 83 6, ma per abbonamento, o sia alluvione fattasi dal fiume Po, aumentato sino a gior. 20 50, stimato ll. 3587 10.

Mandando ec. Torino li 2 brumajo anno 9 Repub. (24 ottobre 1800. v. s.)

BARBAROUX.

Soffici Segr.

16 Brumajo (7 novembre)

LA COMMISSIONE

PER LA VENDITA DE' BENI NAZION.

Nel Comune, e Provincia di Torino.

Notifica a chiunque voglia attendere all'acquisto degl' infradescritti fabbriche, e beni descritti e divisati ne' seguenti lotti, di comparire nella sala ec. li 30 corrente brumale (21 novembre 1800 v. s.) ec.

*Beni già spettanti alli PP. Barnabiti di Chieri
posti nel territorio di Riva.*

Lotto primo. Cassina al Tetto de' Cassarotti composta di campi e prati con fabbrica rustica posta sull'estremità de' medesimi, e disposta in una sol manica, la quale consiste in una camera fuocolare, e cantina retro con 2 camere superiori, stalla successiva, fenile sopra ed in tre casi da terra con pollajo, forno con ala avanti e pozzo d'acquaviva comune col Medico Castagna, di gior. 15 80 10 simultenenti; campo alla Casazza o sia Casa abbruciata, di g. 2 5 2; prato al Caretto, di g. 1 33; prato al Boschetto, ossia Tetto de' Bay, di g. 1 79; ripaggio ivi di tav. 9. totale gior. 21 7. ll. 10535.

Lotto 2. Campo alla Varosa in due torne, gior. 3 47. ll. 1735.

3. Campo alla Fornella, di giorn. 1 64. ll. 820.

4. Campo ivi alla Fornella, di g. 1 92. ll. 960.

5. Campo ivi di tav. 94 7. ll. 473.

6. Campo ivi regione suddetta, di t. 65 3. ll. 326.

7. Campo ivi di tav. 92 1. ll. 460.

8. Campo regione Moja, o sia Favale g. 8 25. ll. 3302.

9. Campo regione suddetta delle Moje di gior. 1 18. ll. 472.

10. Campo regione della Vercellina, di g. 2 6. ll. 927.

11. Campo reg. delle Moje ossia Guitas.

12. Prato e ripaggio a via Creusa detto in Prato grande g. 2 71 3. ll. 1355.

13. Prato in Giasan delle Sautere di g. 2 83. ll. 1694.

14. Prato in detta regione di Giasan, di g. 2 85. ll. 1710.

15. Prato nella regione della Chiusa, di tav. 87. ll. 522.

16. Prato regione di san Giorgio, ossia Costa, di g. 1 5. ll. 630.

17. Bosco a s. Dalmazzo aggregato alla Cassina del Ratto di g. 0 74. ll. 296.

18. Bosco al Boschetto, aggregato alla Cassina della Rajnassa, g. 1 7. ll. 428.

*Beni posti nel territorio di Chieri già spettanti
all'Oratorio di quel Comune.*

Lotto 1. Porzione di campo divisa da maggior pezza tra levante e mezzodì, nella regione di Roascia o sia Tartra, di gior. 7 28 7. ll. 5464 7 6.

2. L'altra porzione tra mezzodì e sera, di g. 7 28 7. ll. 5464 7 6.

3. L'altra porzione tra sera, e notte, di g. 7 28 7. ll. 5464 7 6.

4. L'altra porzione tra notte e levante, di g. 7 28 7. ll. 5464 7 6.

*Casa già spettante alle Monache di s. Maria
Maddalena posta in questo Comune.*

Lotto 1. Casa con corte detta Belezia, isola n. 95, porta 905, in due maniche unite, tendente una da notte a mezzodì, con pro-

94
spetto verso la contrada Nuova a levante della medesima, e l'altra da levante a ponente con prospetto verso detta corte a mezzodi. Comprende la prima al piano terreno, cinque botteghe verso contrada Nuova, e quattro retrobotteghe, ed una scala; al primo, e secondo piano sei membri, cinque de' quali divisi da stibj, facienti in tutto undici membri, poggio di bosco verso la corte con ringhiera di ferro, e comodo in fondo d'esso; al terzo piano tre membri divisi in sei da stibj, e 4 solari morti separati da corritojo; otto cantine divise in tredici con altra piccola sotto la scala. La seconda comprende, oltre una piccola corte con coperto, comodi, e poggioli sotto questo, due stanze al pian terreno tramediate da scala, due al primo, e 2 al secondo piano, con due solari morti sopra e due crotte sotto. A mezzo di detta corte trovasi anche una piccola manica separata dalle suddette, ma appoggiata all'infra scritta casa Bergola, e contiene due magazzini al pian terreno, e due superiori, con scala esterna; pozzo d'acquaviva. Qual corte è soggetta a servitù di passaggio a fav. del Monastero. Più altra casa alla suddetta unita, detta Bergola, con corte e scala comune colla casa Paroletti, contenente due membri al piano terreno, due al primo, e due al secondo con suoi poggioli, e comodi in fondo d'essi, due soffitte divise in tre, e due crotte sotto. A sera di detta manica una piccola corte coperta ed un piccol baraccone con suo superiore. Ritrovansi amendue affittate in ll. 3115 estimate ll. 44500.

95
Lotto 2. Altra casa ivi detta Mosetta, porta 903, disposta in una sol doppia manica pure prospicua verso detta contrada Nuova, e contiene al piano terreno due botteghe, una retrobottega, un andito di porta, e scala; a cad. del 1 2 e 3 piano 5 stanze colli poggioli di bosco con ringhiera di ferro, comodi; 4 cantine oltre ad una piccola sotto la scala. In detta corte sonovi poi contro il muro della clausura due scuderie, ed una stanza con fenili sopra, ed altra scuderia con fenile sopra in faccia della vietta comune con altri particolari in fondo di detta corte, separata per mezzo di una porta grande con ala sopra, e contro la casa Garone, a mezzo due ale. Sonovi in essa una tampa di letame, pozzo d'acquaviva ed il pozzo morto. Più altra casa detta Sevale con corte comune colla casa Paroletti, in una sol manica, che comprende 2 stanze al pian terreno due al primo, e 2 al 2 piano, due cantine, ed è soggetta a servitù passiva *ullius non tollendi* a favore di detto Paroletti, in vigor di transazione 20 giugno 1795. D'annuo reddito ll. 2144 estimate in ll. 30600.

Mandando cc. Torino li 16 bram. anno
9 Rep. (7 novembre 1800 v. s.)

DURANDO.

Giulio Giuseppe Rossi Segr.

Decreto riguardante una vendita forzata
di Beni Nazionali.

REPUBBLICA FRANCESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

Torino il 1 frimaio anno 9.

IL GENERALE JOURDAN

MINISTRO STRAORDINARIO DELLA
REPUBBLICA FR. IN PIEMONTE

Considerando, che con la Legge degli 8 termidoro scorso i contribuenti sono stati autorizzati a pagare i tre quarti de' loro arretrati, come pure i tre quarti delli due primi quartieri dell'anno 1800 (v. s.), ed il quinto delle loro contribuzioni ordinarie, e straordinarie pe' due ultimi quartieri della medesima annata in Biglietti a valore nominale, i quali sono stati annullati entrando nelle Casse della Tesoreria;

Considerando, che il risultato delle disposizioni di questa Legge si è, che il prodotto de' redditi ordinarij dello Stato non fu sufficiente ad assicurare il pagamento della contribuzione mensile destinata all'Armata Francese;

Considerando, che malgrado tutte le facilità accordate dalle Leggi 6 vendemmiajo, e 21 brumajo scorso, a coloro, i quali si fossero presentati all'acquisto de' beni Nazionali, queste Leggi sono rimaste vuote d'effetto;

Considerando, che la Commissione Esecutiva non potè finora far entrare nella Cassa del Ricevitore delle contribuzioni per l'Armata Francese, che la somma di trentamila lire di Francia, a conto di quella parte della contribuzione mensile pagabile in numerario, e che non fu ancora riscossa, che la somma di ottocento mille lire di Francia in circa, a conto della contribuzione straordinaria d' un milione;

Considerando, che nel ricominciamento delle ostilità egli è indispensabile di assicurare la paga, e la sussistenza delle Truppe Francesi;

Considerando in fine, che se la Nazione Francese combatte con altrettanto valore, e costanza per la causa comune, la Nazione Piemontese non dee negargli un qualche sacrificio pecuniario.

DECRETA:

Art. 1. Sarà fatta sotto la garanzia della Repubblica Francese una vendita
Vol. XII. G

forzata di beni Nazionali per la concorrente di sei milioni.

2. Questi beni Nazionali saranno ripartiti fra que' Cittadini i quali possiedono un capitale di cento mille lire, e più, in proporzione della rendita di ciascheduno di essi.

3. Gli Acquisitori faranno indilatamente messi al possesso di quella parte di beni Nazionali, che loro verrà assegnata in virtù dell'articolo precedente.

4. Subito dopo la pubblicazione della nota del riparto, li Quotati pagheranno la sesta parte del prezzo de' beni loro assegnati, ed in seguito ad ogni mese, cominciando dal 1. nevofo prossimo, un duodecimo del prezzo totale sino al saldo del pagamento.

5. Gli Acquisitori sono autorizzati a pagare la metà di ciascheduna rata in derrate secondo la qualità, ed il prezzo, che loro verrà fissato dalla Commissione Esecutiva.

6. Coloro, i quali rifiuteranno di entrare al possesso de' fondi loro assegnati in virtù del presente Decreto, o che non ne pagheranno con esattezza il prezzo alle scadenze fissate, saranno militarmente compelliti.

AR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1800

7. Il prodotto della vendita ordinata col presente Decreto è esclusivamente destinato al pagamento della contribuzione mensile dovuta all'Armata Franc.

8. La Commissione Esecutiva è incaricata di dare tutte le disposizioni, e gli ordini necessarj all' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato nelle due lingue, affisso ovunque sia di bisogno, e trasmesso al Luogotenente Generale Comandante in Piemonte, il quale è invitato ad ordinare a tutti i Comandanti Militari di invigilare alla sua esecuzione, come pure a quella di tutti i Decreti della Commissione Esecutiva a questo relativi.

Il Ministro dell'Interno

JOURDAN.

Il Ministro della Giustizia

Il Ministro della Finanza

Il Ministro della Marina

Il Ministro dell'Industria

SECRET

Il Ministro dell'Interno
Il Ministro della Giustizia
Il Ministro della Finanza
Il Ministro della Marina
Il Ministro dell'Industria

2 *Frimaio* (23 novembre)

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

In dipendenza del Decreto del Generale Jourdan Ministro straordinario del Governo Francese in Piemonte;

1. Il riparto dei beni Nazionali seguirà sopra i beni già esposti in vendita colla Legge 6 vendemmiaio anno 9 (28 settembre 1800 v. s.)

DECRETA :

2. Si farà il riparto per la concorrente di cinque milioni sopra i Cittadini quotati col Decreto delli 18 ventoso anno settimo, e per la concorrente di un milione sopra coloro, che feb-

bene non compresi nel medesimo allo stato però delle loro consegne, oppure per incontestabile notorietà, possiedono un patrimonio di lire centomila, o più.

3. Il riparto verrà formato in una proporzione approssimante al loro reddito calcolato al quattro per cento, e non si ammetterà a riguardo di tale riparto alcun richiamo, od eccezione.

4. La vendita di detti beni in Torino è commessa all' Ufficio delle Finanze, ed in Provincia alle rispettive Commissioni de' beni ivi stabilite.

5. Il Reggente le Finanze giorni sei dopo la data del presente, forma, e trasmette alle Commissioni stabilite nei Capi di Provincia la nota di riparto sui Cittadini suddetti, che farà tosto pubblicare; il Reggente le Finanze farà procedere in Torino alla stessa pubblicazione.

6. Seguita la pubblicazione, di cui nel §. 5 ognuno de' Cittadini suddetti notificherà all' Ufficio di Finanze, od alle rispettive Commissioni, entro il termine di giorni quindici al più tardi, que' beni, che egli avrà scelto.

7. L'assegnamento ha definitivamente luogo senza incanti, previo solo l'estimo, che si farà seguire, ragguagliato

sulla rendita netta dei fondi medesimi, calcolata sulla comune d' un decennio da computarsi dal 1785 al 1794 (v.s.) inclusivamente, al sei per cento.

8. Se i beni saranno scelti fra quelli attualmente posseduti dagli Ecclesiastici interverranno all'estimo il possessore attuale del fondo, ed un deputato della Municipalità del Comune, sul territorio del quale è situato il medesimo; se poi la scelta cadesse sopra beni Nazionali non compresi nelle note pubblicate per le vendite, vi si procederà coll' intervento dell' Agente Nazionale del Circondario.

9. Gli assegnamenti potranno cadere su qualunque fondo a scelta dei compratori, servati però i riguardi, di cui nel §. 3 della Legge sei vendemmiajo, le disposizioni della quale nella parte, che non sono contrarie al presente Decreto, verranno osservate.

10. Fra cinque giorni dopo l'estimo si procederà all'assegno, e cessione de' beni avanti l' Ufficio delle Finanze, o delle Commissioni de' beni rispettivamente per mezzo di pubblico Istrumento, nel quale saranno inseriti l'estimo, la notificanza, e la relazione di pubblicazione.

11. Sarà l'Instrumento stipulato con intervento dell'Acquisitore, o di persona legittima per esso, ed in difetto d' ufficio.

12. Gli Assegnatarj, dal giorno, in cui verrà pubblicato il riparto, pagheranno entro il termine di giorni 20 la sesta parte della somma loro fissata, in difetto saranno compelliti coll' alloggio militare, ed eziandio col carcere. Locchè avrà pure luogo per li rimanenti cinque sesti da pagarsi nel modo prescritto nell'art. 4 del Decreto del Gen. Jourdan.

13. I Tutori, i Curatori, e qualunque altro Amministratore sono tenuti in proprio per il patrimonio dei loro amministrati.

14. Gli eredi, e successori dei Cittadini descritti nello Stato 18 ventoso, che si fossero resi defunti, rappresenteranno *pro rata* li loro autori.

15. Le monete d' oro verranno accettate col beneficio del dieci per 100, e quelle d' argento, col beneficio del 5 per cento del rispettivo loro valore in tariffa.

16. Sono pure accettate le materie d'oro, ed argento collo stesso beneficio sovra rispettivamente assegnato, ed

a quel prezzo, che verrà loro fissato, se in Torino dal Direttore della Zecca Nazionale, e se in Provincia da un Perito, da nominarsi dal Commissario in ciascun Comune Capo-Luogo di Provincia, secondo le istruzioni, che verranno trasmesse dal Direttore della Zecca suddetta, sotto l'ispezione del Reggente le Finanze.

17. Le derrate, che per la metà del prefitto possono accettarsi in pagamento, devono essere di buona qualità, e commerciabili, e saranno valutate come infra:

Il grano ll. 9 10.

Il riso ll. 9.

La meliga ll. 5 10.

18. La sottomissione si passerà, in Torino avanti il primo Commissario di Pulizia; ne' Comuni Capi-Luoghi avanti il Commissario, e negli altri avanti il Giudicante, di rappresentare al Commissariato Gen. di Guerra, od a chi sarà da esso munito delle opportune facoltà, alcuno de' generi sopra indicati, ed al prezzo rispettivamente annotato; ed essa terrà luogo di pagamento d'effettiva moneta per ritirare dal Tesoriere la corrispondente quitanza.

19. Qualora alla presentazione di un ordine del Commissariato Generale il contribuente, che si fosse obbligato alla somministrazione di generi, non li consegnasse effettivamente, e per l'intera quantità, ovvero a giudizio di esperti risultassero difettosi, farà il medesimo carcerato, e punito come reo di frode, e compellito cogli atti esecutivi all'immediato pagamento della somma, cui si è sottomesso di soddisfare in derrate col quarto di più.

20. Ove i contribuenti, che hanno dato in affitto i loro beni, non eleggano di pagare essi stessi la propria quota, gli affittavoli dovranno pagare nelle Tesorerie fra gli accennati termini a conto del fitto, ancorchè non maturato, ed in iscarico del debitore principale la tangente, che loro verrà da questo, fra la prima di dette decadi indicata, e il debitore principale dovrà pure nella stessa decade dare l'avviso all'Intendente, od a chi ne fa le veci, di sua elezione; gli affittavoli sono costretti al detto pagamento ne' modi medesimi accennati ne' §§. antecedenti.

21. Coloro fra gli affittavoli, che come sopra saranno tenuti di anticipare

il fitto, e chiunque impresterà denaro, od altrimenti abiliterà il quotato al pagamento della somma fissatagli, potrà conseguire l'annuo interesse in ragione del sei per cento, purchè consti della versione.

22. Procedendosi per difetto di pagamento agli atti esecutivi, si dichiara che non solo i beni dell' assignatario acquistati in virtù del Decreto del Generale Jourdan, ma eziandio tutti gli altri dal medesimo posseduti, sono soggetti indistintamente all'ipoteca pel pagamento suddetto, e quest' ipoteca gode de' privilegi medesimi di quella del Tasso: lo stesso privilegio avranno tutti coloro, che abiliteranno li quotati al pagamento suddetto, purchè consti della versione.

23. Siccome il rimborso è fissato colla cessione preventiva di altrettanti beni Nazionali, il pagamento dovrà farsi nella forma sovraccennata, esclusa ogni compensa per qualunque titolo, o causa.

24. Sarà in facoltà dei Quotati in dipendenza di questo Decreto di farsi assegnare contemporaneamente una quantità maggiore di beni della quota loro fissata, e di pagarne la porzione ecce-

dente nel modo prescritto dalla Legge 21 brumajo ultimo scorso, ed è a quest'effetto prorogato il termine fissato coll'articolo quarto della medesima.

Dovranno i medesimi pagare il total prezzo dell'anzidetta porzione eccedente la loro quota nel termine di giorni 15 da decorrere dal giorno della scelta da essi fatta del fondo, in difetto del che verranno compelliti colle vie più pronte, e sommarie.

25. Il presente Decreto sarà pubblicato colle stampe, ed alle copie, che verranno stampate nella Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' originale.

Torino dal Palazzo della Commissione
Esecutiva li 2 frimajo anno 9 della
Rep. Fr. (23 gbre 1800 v. s.)

GIULIO Pr.

CRIDIS Confegr. Gen.

INDICE

DEL TOMO DUODECIMO.

- 17 Brumaio (8 novembre)
Decreto della Commissione Esecutiva per lo stabilimento di cinque Ispettori delle Guardie Nazionali del Piemonte pag. 3
 18 Brumaio (9 novembre)
Decreto della Commissione riguardante il pagamento degli arretrati 6
 19 Brumaio (10 novembre)
Decreto della Commissione riguardante l'estrazione delle granaglie, risi, ec. 10
 19 Brumaio (10 novembre)
Proclama del Consiglio di pubblica Istruzione alla Naz. Piemont. 14
 19 Brumaio (10 novembre)
Notificanza delle Finanze Nazionali della convenzione seguita per gli effetti di Caserme, ed Ospedali militari 17
 20 Brumale (11 novembre)
Decreto della Commissione pel Monte di s. Bernardo 20
 21 Brumaio (12 novembre)
Legge della Consulta riguardante le Cedole, ed i Monti 22

- 21 Brumaio (12 novembre)
Legge della Consulta riguardante la coniazione della pezza da soldi 2. 26
 21 Brumvio (12 novembre)
Notificanza dell'Azienda gen. delle Gabelle Nazionali riguardante il deliberamento per l'appalto del Sale, e Tabacco 28
 22 Brumaio (13 novembre)
Decreto della Commissione riguardante i Pagherò 29
 22 Brumaio (13 novembre)
Decreto della Commissione riguardante il cittadino Garda 31
 22 Brumaio (13 novembre)
Ingiunzione del Commissario della Commissione Esec. ai Possessori de' beni per il pagamento dell'imposto 34
 6 Brumaio (28 ottobre)
Decreto della Commissione per la formazione d'una Compagnia di Carabinieri 37
 22 Brumaio (13 novembre)
Decreto riguardante l'Ospedale de' ss. Maurizio e Lazzaro 40
 23 Brumale (14 novembre)
Decreto della Commissione riguardante il cittadino Spalla 42
 23 Brumaio (14 novembre)
Aggiunta al Regolamento di Pulizia

110	decretato dal Luogoten. Gen. Soule Comandante in Piemonte li 12 ven- demmiaio ultimo scorso	43
	23 Brumaio (14 novembre)	
	Invito delle Finanze Nazionali all'ac- quisto degli alberi di Stupinigi	46
	23 Brumaio (14 novembre)	
	Cessione di beni delle Finanze Nazion. alla Municipalità di Torino	48
	23 Brumaio (14 novembre)	
	Invito della Direzione generale del Ge- nio Piemontese alla demolizione delle Fortificazioni	50
	24 Brumaio (15 novembre)	
	Decreto della Commissione riguardante la Tassa della Guardia per gli Ec- clesiastici	52
	24 Brumaio (15 novembre)	
	Decreto della Commissione riguardante le pecore di lana fina	54
	24 Brumaio (15 novembre)	
	Notificazione del cittadino Marentini Presidente del Consolato Nazionale riguardante il corso del cambio dei Pagherò	57
	24 Brumaio (15 novembre)	
	Cessione delle Finanze Nazionali d'un Molino alla Comune di Chivasso	59

		111
	25 Brumaio (16 novembre)	
	Decreto della Commissione riguardante il pagamento degli imposti	60
	25 Brumaio (15 novembre)	
	Decreto della Commissione riguardante il Magistrato di Sanità	64
	28 Vendemmiaio	
	Estratto del Regolamento concernente il mantenimento del buon ordine, e della proprietà nei Quartieri desti- nati ad uso delle truppe della Re- pubblica	65
	25 Vendemmiaio (17 ottobre)	
	Invito della Commissione all'acquisto di Beni Nazionali nel Comune, e Pro- vincia di Torino	75
	1 Brumaio (23 ottobre)	
	Altro della suddetta Commiss. ec.	82
	2 Brumaio (24 ottobre)	
	Altro detto ec.	85
	16 Brumaio (7 novembre)	
	Altro detto ec.	91
	1 Frimaio	
	Decreto del Generale Jourdan riguar- dante una vendita forzata di Beni Nazionali	96
	2 Frimaio (23 novembre)	
	Altro detto della Commissione Ese- cutiva	100